

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

420° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri	»	16
5 ^a - Bilancio	»	21
7 ^a - Istruzione	»	25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	30
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	40
11 ^a - Lavoro	»	49
12 ^a - Igiene e sanità	»	85
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	116

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	119
Informazione e segreto di Stato	»	121
Mafia	»	122
Schengen	»	124
Consorzi agrari	»	126

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	128
3 ^a - <i>Affari esteri - Pareri</i>	»	130
4 ^a - <i>Difesa - Pareri</i>	»	131
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	132
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	»	136

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	137
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C21ª, 0034°)

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di esaminare immediatamente il Doc. IV, n. 3, nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

Seguito dell'esame del Doc. IV, n. 3, nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)
(R135 000, C21ª, 0085°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i fatti.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori FASSONE, GRECO, RUSSO, MILIO, CALLEGARO, BRUNI, SILIQUINI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

363^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il Ministro dell'interno Jervolino Russo, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Vigneri e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3824) *Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola», approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del provvedimento d'urgenza, proponendo di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C01^a, 0010^o)

Il PRESIDENTE rimette alla valutazione della Commissione la richiesta di trasmettere la seduta, per la parte relativa alle comunicazioni del Ministro dell'interno, attraverso l'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento. In proposito precisa di aver preventivamente acquisito l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene nel disporre la trasmissione audiovisiva, ai sensi dell'articolo 33, comma 4.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'interno in materia di immigrazione
(R046 003, C01^a, 0004^o)

Il ministro JERVOLINO RUSSO enuncia alcuni elementi fondamentali di riflessione in tema di immigrazione: si tratta delle linee di indirizzo assunte dal Governo nella propria politica in materia, della dimensione europea da conferire a tali indirizzi, delle normative di integrazione e attuazione della legge n. 40 del 1998 e, infine, dello stato di attuazione di quella stessa legge.

L'immigrazione è un problema strutturale dell'epoca, che coinvolge tutti i paesi sviluppati, particolarmente rilevante in Italia anche per la sua posizione geografica, che espone il paese a flussi di provenienza diversa, anche come sede di prima accoglienza. Si tratta di un fenomeno che, se ben regolato, non costituisce un pericolo ma una potenzialità per una società dai caratteri sempre più marcatamente multietnici, multiculturali e multirazziali. Il Governo in carica prosegue l'azione intrapresa dal Governo Prodi, proponente del disegno di legge che ha dato luogo alla legge n. 40 del 1998, in un intento di continuità fondato in primo luogo sulla necessità di affrontare il problema in ambito quantomeno europeo. In tale contesto proseguono dunque i contatti con i Ministri degli interni e della giustizia degli altri paesi comunitari, che hanno già dato luogo a un documento comune approvato nel mese di dicembre 1998 e contenente indicazioni sull'emigrazione quale fenomeno derivante soprattutto dalla differenze economiche e sociali e risolvibile in gran parte con appropriati interventi di cooperazione allo sviluppo e sulle azioni guida di governo del fenomeno, fondate sul principio di solidarietà tra i paesi europei. Di conseguenza, vi sono già stati alcuni tentativi di concretizzare il principio di solidarietà, ad esempio con l'equa suddivisione dei costi tra i paesi interessati, commisurata all'impegno di ciascuno anche per la propria posizione geografica nonché con la disponibilità reciproca verso una equilibrata ripartizione dei flussi di immigrazione. Per ulteriori misure, si è fatto invece rinvio al vertice dei capi di Stato e di Governo previsto per il mese di ottobre 1999, anche se l'Italia avrebbe preferito intraprendere azioni immediate e ha pertanto appoggiato la proposta olandese di costituire un gruppo operativo sia per preparare il vertice sia anche per intraprendere le prime azioni solidali.

Quanto alla legge n. 40 del 1998, a nome del Governo ribadisce un giudizio positivo, riconoscendo peraltro la possibilità di perfezionare la normativa vigente mantenendo ferme alcune scelte di fondo, come il criterio della programmazione sostanziale dei flussi migratori e la scelta del decreto annuale di programmazione quale momento centrale della politica del Governo in materia. Tale provvedimento periodico è fondato sull'analisi del mercato del lavoro nel territorio e della disponibilità di

infrastrutture di accoglienza: si tratta quindi di commisurare le possibilità di accesso alle condizioni effettive del paese, ciò che rappresenta senz'altro una sfida impegnativa ma non impossibile. Considera positiva, inoltre, l'apertura della legge alle possibilità di integrazione sociale per gli immigrati regolari e la severità della stessa legge verso l'immigrazione clandestina. La normativa, inoltre, ha un punto di forza nella lotta al traffico di uomini e donne, che spesso comprende anche traffici di droga e di armi: per questi fenomeni sono previste sanzioni severe e misure adatte a individuare e catturare tempestivamente i responsabili, in parte collegati anche alla malavita italiana. Un aspetto ulteriore della normativa è quello derivante da un ordine del giorno approvato dal Senato e relativo alla regolarizzazione di quanti già si trovavano in Italia prima della legge e siano in possesso di alcuni requisiti di lavoro e di residenza. La loro posizione di irregolarità per lo più è da riferire al malfunzionamento della programmazione dei flussi prima della legge n. 40, poiché allora in effetti il decreto annuale si limitava a registrare piuttosto che a programmare l'immigrazione annuale. Dopo che in Senato fu assunto quell'atto di indirizzo, il governo Prodi avviò un'indagine sullo stato dell'immigrazione illegale, i cui risultati sono stati confermati alla prova dei fatti; successivamente, vi è stato l'esame in sede parlamentare dello strumento di programmazione triennale previsto dalla nuova legge e quindi anche l'esame dello schema del decreto del Consiglio dei ministri diretto a un primo intervento di regolarizzazione, commisurato a 38 mila unità e riferito al 1998. Fino al 15 dicembre 1998, data fissata da quel decreto per le richieste di regolarizzazione, sono pervenute agli uffici poco più di 300 mila domande, il cui esito non è possibile prevedere, giacché si tratta intanto di accertare la sussistenza dei requisiti stabiliti dal provvedimento, in primo luogo l'effettiva residenza in Italia prima dell'entrata in vigore della legge n. 40, la titolarità di un rapporto di lavoro ancorché non stabile e il possesso di una idonea situazione abitativa nonché l'assenza di precedenti penali. Avendo esperito una serie di azioni rivolte a contenere l'immigrazione clandestina e il traffico di uomini e donne, come ad esempio l'accordo recente con l'Albania, il Governo ha profuso in tal senso il massimo impegno, adoperandosi in particolare per assicurare una certa presenza delle proprie forze di polizia nello stesso territorio albanese e promuovendo l'adozione in quel paese di una legislazione severa sulla disponibilità di scafi idonei al trasporto di emigranti. L'azione delle forze di polizia albanesi è peraltro risultata insufficiente e il Governo ha dunque avvertito l'esigenza di integrare anche la legislazione italiana precisando le misure repressive contro l'immigrazione clandestina, soprattutto quella che si svolge per via di mare: con lo schema di decreto legislativo di integrazione della legge n. 40, pertanto, si prevedono l'arresto immediato dei cosiddetti scafisti, la confisca del mezzo e la destinazione dei mezzi idonei alle attività di contrasto all'immigrazione clandestina o ad altre attività di utilità pubblica; se risulta impossibile una destinazione alternativa, lo scafo sarà peraltro distrutto, prevenendo così la possibilità che esso ritorni nel circuito illegale; la confisca, inoltre, è prevista anche nel caso di patteggiamento. Ulteriori indicazioni utili nello stesso indirizzo

saranno recepite dal Governo in esito dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo. Quanto alle espulsioni, dopo la legge n. 40 del 1998 si è ridotto notevolmente il divario tra le sanzioni comminate e le misure eseguite (che ammontano a 44 mila nel 1998), e la tendenza è confermata nei primi mesi del 1999.

Il senatore SPERONI anticipa la posizione negativa della sua parte politica sugli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione, assegnati in sede consultiva, e fa presente che le persone di provenienza extracomunitaria non possono essere considerati alla stessa stregua dei cittadini italiani, correggendo così una affermazione del Ministro. Stigmatizza poi il sistema delle sanatorie, frequente nel nostro paese per ogni tipo di abuso o irregolarità. L'Italia è il paese più colpito dall'immigrazione clandestina ed altri paesi europei hanno combattuto lo stesso fenomeno senza ricorrere a sanatorie di alcun tipo. Operazioni siffatte incentivano gli ingressi irregolari: la sua parte politica non condivide questa prassi e si riserva pertanto di appellarsi al corpo elettorale attraverso una iniziativa referendaria di carattere abrogativo.

Per il senatore PASTORE l'Italia si trova in una situazione di debolezza perché diffusamente considerata poco affidabile nel controllo delle proprie frontiere. L'immigrazione, in realtà, rappresenta una risorsa se ben regolata. La legge n. 40 reca qualche miglioramento rispetto alla pessima disciplina previgente, ma presenta ancora alcune gravi carenze puntualmente segnalate nel corso del dibattito parlamentare. L'esperienza applicativa ha confermato la validità delle critiche allora rivolte e lo dimostra anche la forte espansione della criminalità legata a questo fenomeno. A suo tempo il sottosegretario Sinisi si era adoperato per smentire ogni proposito di futura sanatoria, operazione ora invece prevista, circostanza che incoraggia l'ulteriore espansione del fenomeno. Le espulsioni da sole non bastano per quanto tali misure siano aumentate di numero. Invita infine il Ministro ad esercitare una maggiore fermezza.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che l'Italia non possa sfuggire ai doveri di solidarietà internazionale e deve trasformare un'emergenza in una opportunità. È forse necessario programmare un complesso di strumenti per rendere effettivamente applicabile la legge n. 40. Occorre in particolare allestire i centri di accoglienza ovunque se ne ravvisi la necessità ed, in generale, irrobustire tutta la struttura dello Stato. Chiede quindi al Ministro di conoscere il numero delle espulsioni effettivamente attuate nel corso del 1998.

Il MINISTRO precisa che il numero di 44 mila espulsioni, da lei in precedenza fornito, si riferisce ai provvedimenti effettivamente eseguiti.

Il senatore ANDREOLLI, proseguendo il proprio intervento, afferma che occorre assicurare la cittadinanza italiana, e nello stesso tempo anche gli altri paesi comunitari, sulla capacità dello Stato di far rispettare le leggi; il Parlamento deve provvedere con ulteriori dotazioni se i

mezzi assegnati si rivelassero inadeguati. L'Italia deve adempiere ai doveri di solidarietà, ma deve anche dare prova di efficienza.

Il senatore PARDINI considera che l'Italia deve maturare un'esperienza nel campo dell'immigrazione, tenuto conto che fino a non molto tempo fa era segnata da un fenomeno contrario, di emigrazione. Altri paesi europei hanno già attraversato questa fase. Nel terzo mondo sono in atto realtà preoccupanti, come dimostrano gli episodi di tratta degli schiavi recentemente venuti alla luce. Occorre possedere le necessarie disponibilità di uomini e di mezzi, come auspicato dal senatore Andreolli, e sottolinea infine come di frequente l'immigrazione si leghi a criminalità organizzata, al commercio di droga e di armi.

Il senatore MAGNALBÒ mette in evidenza il grave fenomeno della clandestinità, da fronteggiare necessariamente attraverso norme e mezzi speciali. Il Governo eredita una situazione fortemente compromessa ed è chiamato quindi ad attuare scelte forti, utilizzando tutti i mezzi tecnologicamente più avanzati. In questo quadro è però discutibile la volontà di eliminare il pregresso, come dichiarato dal Ministro. L'Italia ha ceduto all'Europa molta parte della propria sovranità ed è giunto il momento di invocare l'altrui solidarietà, data la nostra forte esposizione marittima. A suo avviso la disciplina vigente si rivela particolarmente lacunosa sotto il profilo della lotta contro gli ingressi di persone sprovviste di documenti. Si sofferma poi sui frequenti casi di criminalità organizzata, di riduzione in schiavitù, di prostituzione: una più adeguata disciplina della immigrazione clandestina consentirebbe di ottenere benefici effetti anche nella lotta contro questi fenomeni. Auspica altresì interventi sui piani urbanistici locali.

Secondo il senatore BESOSTRI anche un ferreo controllo alle frontiere si rivela all'atto pratico di relativa efficacia, come dimostra l'esperienza americana. Chiede al Ministro se si sia comunque fatto adeguato tesoro dell'esperienza maturata da altri paesi europei.

Il senatore PASSIGLI domanda al Ministro se siano ritenuti sufficienti i servizi dell'*intelligence* del Ministero dell'interno nell'obiettivo di contrastare la criminalità di importazione. Chiede altresì se non ravvisi l'esigenza di una più efficace concertazione operativa con gli altri paesi europei. A suo giudizio, per fronteggiare fenomeni come la prostituzione, si dovrebbe porre mano a nuovi strumenti legislativi. Da ultimo chiede se il Ministro consideri adeguata la normativa sulla cittadinanza.

Il senatore PINGGERA ritiene opportuno chiudere con il passato, attraverso una sanatoria, inaugurando un nuovo metodo per il futuro. Non devono più esservi però provvedimenti transitori, ad esclusione di misure umanitarie. La commissione di un qualsiasi reato deve portare come conseguenza all'espulsione. Osserva infine che sullo sfruttamento della prostituzione la disciplina repressiva è già in vigore, ma essa rima-

ne largamente inapplicata e scarsi sono anche i mezzi destinati a questo fine.

Il Ministro dell'interno replica ai senatori intervenuti sulle sue dichiarazioni, affermando innanzitutto che in materia di cittadinanza non vi è alcun progetto di conferimento di tale *status* agli immigrati che abbiano trascorso un certo tempo in Italia. Tuttavia il Governo ritiene opportuna una riconsiderazione della legislazione vigente su basi ampiamente consensuali, in analogia a quanto è avvenuto nel 1983 e nel 1992. In merito ai rapporti con l'Unione europea il Governo intende mantenere una posizione di fermezza nel reclamare la solidarietà degli altri paesi nelle azioni di contrasto all'immigrazione clandestina e di regolazione dei flussi migratori; d'altra parte, l'Italia non è considerato affatto un *partner* inaffidabile, ma anzi ottiene consensi diffusi e autorevoli, nonché il riconoscimento per il suo ruolo fondamentale nell'attuazione degli accordi di Schengen. Vi sono alcuni paesi, in particolare, che hanno adottato misure sul modello di quelle già introdotte nell'ordinamento italiano, come ha fatto ad esempio la Spagna in tema di assistenza sanitaria per gli stranieri. Riferisce ulteriormente, quindi, sui dati relativi al rapporto tra espulsioni comminate ed espulsioni eseguite, a partire dal 1996, in base ai quali si registra un aumento considerevole delle misure esecutive rispetto al totale delle sanzioni irrogate. Si riserva, quindi, di fornire ulteriori elementi, anche con un documento scritto.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno acquisire gli elementi di documentazione preannunciati dal Ministro e si riserva di prevedere un'ulteriore occasione di incontro per un'eventuale conclusione della replica.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il presidente VILLONE avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 24 febbraio 1999 alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30, al fine di poter concludere l'esame in sede consultiva dei disegni di legge concernenti i ricercatori universitari.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R029 000, C01^a, 0008^o)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, è convocato per domani mercoledì 24 febbraio 1999, alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

391^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2751 E CONNESSI IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

(A007 000, C02^a, 0117^o)

Il senatore Antonino CARUSO, con riferimento ai lavori del Comitato ristretto istituito per i disegni di legge in questione in data 21 gennaio 1999, richiama l'attenzione della Commissione sulla presa d'atto, recentemente effettuata da parte dell'Organismo unitario dell'avvocatura rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 che è intervenuta sull'articolo 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta e sottolinea come, a seguito di tale presa d'atto, l'avvocatura abbia ritenuto di rivolgere un pressante invito al Parlamento affinché introduca quanto prima una nuova disciplina della materia. Non mancano indicazioni concrete sul contenuto da dare alla nuova disciplina: infatti l'Organismo unitario, nel proprio indirizzo, dichiara di condividere il testo dell'Atto Senato n. 3699, presentato dal Governo ed esprime, altresì, condivisione del disegno di legge n. 3639 a prima firma del senatore Fassone. Alla luce del vivo – anche se non eccessivamente tempestivo – interesse manifestato dal mondo forense, il senatore Caruso esprime l'avviso che occorra procedere ad una scelta di campo in merito al tipo di intervento normativo che si intende effettuare e, altresì, stabilire se tale intervento debba essere delineato nella sede del Comitato ristretto.

Il presidente PINTO non ritiene opportuno per il momento abbandonare la sede ristretta, anche perché gli consta che sia prevista una ri-

cognizione della materia effettuata con un incontro da svolgersi presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore CENTARO, relatore sui disegni di legge, sottolinea che vi è da parte sua la massima disponibilità a vagliare nell'ambito del comitato ristretto le diverse ipotesi di lavoro sulla scelta legislativa da effettuare, intervenendo in maniera specificamente mirata sulla sentenza della Corte costituzionale, e pertanto aderendo alla sostanza del disegno di legge di iniziativa governativa, ovvero procedendo ad un'ampia rivisitazione della disciplina delle notificazioni in generale: ritiene che occorrerebbe pertanto procedere quanto prima ad una opzione rispetto all'una o all'altra ipotesi.

Il sottosegretario AYALA, dopo aver ricordato che si era assunto l'iniziativa di convocare presso il Ministero la riunione tecnica già menzionata, che non ha potuto aver luogo per problemi oggettivi, assicura che la riunione stessa si svolgerà con la massima sollecitudine.

IN SEDE DELIBERANTE

(3022) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio

(Discussione e rinvio)

Il relatore CORTELLONI chiarisce che il disegno di legge in titolo si propone di modificare l'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie nel senso che la sanzione per le infrazioni al regolamento di condominio attualmente stabilita dallo stesso articolo 70 nella somma di lire cento e che non era stata più aggiornata, a distanza di oltre mezzo secolo dell'entrata in vigore delle norme in questione, verrebbe portata fino a un massimo di lire centomila. All'articolo 2 il provvedimento in discussione introduce un comma aggiuntivo all'articolo 70 il quale stabilisce che la somma prevista a titolo di sanzione può essere rivalutata dall'amministratore del condominio secondo l'indice dei prezzi al consumo determinato su base annua dall'ISTAT, senza necessità di delibera assembleare o modifica del regolamento. A supporto delle modifiche proposte – ricorda il relatore Cortelloni – viene menzionata l'ordinanza n. 388 del 27 novembre-11 dicembre 1997 della Corte costituzionale con la quale la Corte, pur dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto, ha precisato che appartiene alla discrezionalità del legislatore ogni determinazione relativa all'entità sanzioni impartendo nella sostanza un invito al legislatore stesso perché provveda a modificare la norma esaminata, adeguandola alla realtà attuale. Il relatore ritiene che l'articolo 1 va valutato positivamente per la parte in cui adegua la sanzione, ma, chiarendo che, allo stato, la sanzione medesima non potrebbe essere applicata ai conduttori delle unità immobiliari, come evidenziato da numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza n. 10837 del 17 ottobre 1995 della

Corte di cassazione, preannunzia la presentazione di emendamenti sia per estendere ai conduttori l'applicabilità della sanzione stessa che per incidere sul *quantum* della sanzione. Ciò in quanto si dichiara convinto che la sanzione potrebbe costituire un utile deterrente per migliorare i rapporti tra condomini e ridurre il contenzioso giudiziario. Diverse valutazioni esprime invece per quanto attiene all'articolo 2 il quale – a suo avviso – andrebbe attentamente rimeditato, anche perchè alla luce della giurisprudenza di merito, di cui dà ampiamente conto, la sanzione in questione, ha carattere eccezionale di pena privata. Il testo proposto per l'articolo 2, che questa necessità di delibera assembleare o modifica del regolamento esclude, non risulta in linea con il sistema vigente, senza contare, infine, che si attribuirebbe all'amministratore una discrezionalità del tutto ingiustificata.

Si apre la discussione.

Il senatore GRECO ravvisa l'esigenza di un intervento legislativo sulla materia in ossequio all'invito racchiuso nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 388 del 27 novembre-11 dicembre 1997 e, ritenendo che il disegno di legge nel suo articolo 1 corrisponda a tale invito, lo considera positivamente, pur preannunciando la propria disponibilità alle proposte di modifica prefigurate dal relatore. Per quanto attiene, invece, all'articolo 2 egli esprime una diversa valutazione, ritenendo che esso dovrebbe essere mantenuto, eventualmente eliminando la previsione della non necessità di delibera assembleare o modifica del regolamento condominiale.

Il senatore CALLEGARO condivide l'esigenza di chiarire che non può essere facoltà dell'amministratore irrogare la sanzione prevista dal disegno di legge prescindendo da una delibera assembleare o da una modifica del regolamento condominiale: ciò è palesemente escluso anche dal vigente testo dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il senatore RUSSO, pur essendo in principio contrario all'opportunità di consentire la irrogazione di pene di natura meramente privata, osserva che, in presenza di una proposta in tal senso potrebbe condividere la parte relativa alla rivalutazione della somma prevista, come stabilito dall'articolo 1 del provvedimento. Sarebbe, invece, contrario sia alla proposta di estendere le sanzioni ai titolari di contratto di locazione, sia al mantenimento dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il senatore FOLLIERI condivide le considerazioni svolte dai senatori Russo e Callegaro.

Il senatore BUCCIERO sottolinea come la previsione di cui all'articolo 2 del testo in discussione appaia, a suo avviso, giustificata dall'esigenza di evitare che il legislatore ordinario sia costretto in futuro a tornare sulla materia per aggiornare ulteriormente l'importo della san-

zione di cui all'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Manifesta, inoltre, alcune perplessità circa le implicazioni della giurisprudenza richiamata dal relatore nel suo intervento e si riserva, comunque, di ritornare sugli aspetti problematici emersi nel proseguo della discussione del disegno di legge, in sede di esame degli emendamenti.

Il Presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore CORTELLONI ribadisce le ragioni che lo portano a suggerire, quali modifiche da apportare al disegno di legge n. 3022, la riduzione dell'importo della sanzione pecuniaria cui fa riferimento l'articolo 1, l'inclusione del conduttore tra i soggetti che possono essere destinatari della sanzione medesima e, infine, la rimeditazione dei contenuti dell'articolo 2.

Il sottosegretario AYALA, a nome del Governo, si riserva di esprimere, in sede di esame degli emendamenti, una valutazione sui profili problematici sottesi al disegno di legge in titolo sui quali è stata richiamata l'attenzione nel corso della discussione.

La Commissione conviene, quindi, di fissare per mercoledì 24 febbraio, alle ore 18.00, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3022.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(3542) TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio 1999.

Il senatore TAPPARO sottolinea come, oggi, il sistema di videoconferenza sia sempre più utilizzato e consenta dialoghi e confronti su temi estremamente delicati e come, inoltre, esista già una rete per le videoconferenze, con sedi nei capoluoghi dei distretti giudiziari, che può essere sviluppata gradualmente al fine di consentire l'installazione di stazioni di lavoro in ogni sede di tribunale, a partire da quelle più grandi, con costi relativamente contenuti.

Prosegue osservando che l'utilizzazione dello strumento dell'esame a distanza permetterebbe non solo l'eliminazione di costi inutili e la riduzione dei tempi processuali, ma consentirebbe, altresì, di evitare ai cittadini disagi spesso non trascurabili.

Conclude, auspicando che la Commissione, pur con i correttivi che riterrà opportuno introdurre, porti a conclusione l'esame del disegno

di legge n. 3542, venendo in tal modo incontro ad una esigenza reale e ad aspettative diffuse.

Il senatore CARUSO ritiene che il disegno di legge avente come primo firmatario il senatore Tapparo è da valutare con positiva attenzione. Purtroppo, potrebbe rappresentare un'anticipazione troppo precoce rispetto alla realtà del paese. L'esperienza quotidiana delle aule giudiziarie dimostra come ci si trovi di fronte ad un apparato amministrativo che non è in grado di avvalersi in modo efficace di strumenti sin troppo sperimentati come il telefono – ad esempio comunicando alle parti con un minimo anticipo il rinvio delle udienze dovuto ad un impedimento del giudice – e nei confronti del quale appare difficile immaginare che possa servirsi, in maniera funzionale, di tecnologie avanzate come quelle che caratterizzano il sistema di videoconferenza.

Dopo aver rilevato come apparirebbe, peraltro, in linea di principio, opportuna una estensione dell'applicabilità di tale sistema anche al processo civile, conclude sottolineando come egli non sia pregiudizialmente contrario alle innovazioni proposte con l'articolo in questione ma come, per le ragioni esposte, le sue perplessità siano di ordine pragmatico.

Il senatore SENESE osserva come le innovazioni proposte con l'articolo in esame corrispondano ad esigenze reali e potrebbero certamente portare ad una riduzione dei tempi processuali ed alla eliminazione di costi inutili tanto che, da questo punto di vista, potrebbe apparire opportuna anche una loro estensione al processo civile. Peraltro, a suo avviso, tali valutazioni non possono prescindere dall'acquisizione, in via preliminare, di alcuni dati che possono essere forniti solo dal Governo. Si tratta, in particolare, di sapere se, e in che modo, funzionano attualmente gli impianti per videoconferenza, se effettivamente tali impianti sono operanti solo presso i grandi tribunali e, inoltre, quale potrebbe essere l'impatto che potrebbe avere su di essi l'introduzione della possibilità di un ricorso generalizzato al meccanismo dell'esame a distanza. Auspica, pertanto, che questi elementi conoscitivi siano quanto prima posti a disposizione della Commissione e conclude, con più specifico riferimento al merito del testo in esame, giudicando opportuno che l'articolo 147-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 3542 sia modificato consentendo il ricorso all'esame a distanza soltanto nelle ipotesi in cui sussista il consenso delle parti.

Il senatore BATTAGLIA considera apprezzabile l'impostazione ispiratrice del disegno di legge in titolo e sottolinea, però, l'esigenza di evitare soluzioni che possano determinare ingiustificate disparità di trattamento fra la situazione esistente nei grandi centri e quella esistente nei centri minori.

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore CENTARO ritiene del tutto condivisibile la richiesta avanzata dal senatore Senese e sottolinea come l'intervento normativo in esame non possa prescindere da una attenta valutazione delle attuali potenzialità del sistema di videoconferenza al fine di verificare quale sia la concreta fattibilità delle innovazioni proposte con il disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario AYALA ritiene che i dati richiesti dal senatore Senese potrebbero sicuramente costituire un significativo elemento di valutazione e assicura che il Governo si farà carico di metterli a disposizione della Commissione al più presto possibile.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

180^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene l'ambasciatore Ferdinando Salleo, già segretario generale del Ministero degli affari esteri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0017^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dell'ambasciatore Ferdinando Salleo, già segretario generale del Ministero degli affari esteri
(R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto all'ospite, ricorda che la presente audizione si inserisce nell'istruttoria per il parere che la Commissione sarà chiamata a dare sul regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. L'ambasciatore Salleo, nella sua veste pre-

cedente di Segretario generale della Farnesina, dedicò particolare attenzione al problema del coordinamento della politica estera in Italia nel suo insieme, nella consapevolezza che nella mutata scena internazionale non esiste più il monopolio del Ministero degli affari esteri e, secondo questa ispirazione, si sforzò di elaborare uno schema di regolamento di cui illustrerà il contenuto e le differenze con la formulazione cui è giunta l'amministrazione attuale.

L'ambasciatore SALLEO ricorda che l'attuale sistemazione del Ministero degli affari esteri risale al 1967, e che lo scenario è oggi così mutato che le esigenze di ristrutturazione sono diventate indilazionabili. Più volte si sono formulate proposte di riforma che non ebbero esiti positivi per ragioni diverse e, in assenza di strumenti normativi appropriati, la Farnesina ha dovuto far fronte con piccoli adattamenti ai fatti nuovi: basti pensare ai problemi e alle novità connesse all'affermarsi dell'Unione europea.

Formula alcune osservazioni sul progetto così come giunto al Consiglio di Stato, che si basa su un modello di accorpamento degli uffici con un criterio misto, geografico e funzionale: il problema che rimane irrisolto da questo schema, e dalle possibili combinazioni che in esso si possono avere, rimane quello del coordinamento a cui le prime formulazioni avevano tentato di dare risposta con l'istituzione di tre Vice Segretari aggiunti, modello oggi abbandonato. Per quanto riguarda la politica dell'Unione europea, osserva che nel progetto attuale manca la disciplina della figura del Direttore politico che in Europa partecipa a riunioni settimanali e mensili, funzione che teoricamente dovrebbe risalire al Direttore per l'integrazione europea: questa scelta sembra sovraccaricare la direzione che già dovrà far fronte al completamento delle materie previste dal terzo pilastro, che richiedono un impegno esteso in campo interno per l'armonizzazione e la concretizzazione in tutte le norme in campo sociale. Un altro aspetto di cui non vi è più traccia è la previsione di un Consiglio di politica estera, organismo approvato dal governo Berlusconi e anche dal governo Dini, configurato come un comitato interministeriale di cui farebbero parte i Ministri degli esteri, del tesoro e della difesa e che sarebbe integrato da altri Ministri a seconda delle materie. Infine segnala che la separazione della direzione generale del bilancio e patrimonio da quella del personale ha un senso se il bilancio viene definito per obiettivi, corrispondenti agli indirizzi politici generali.

Il senatore PORCARI concorda con le osservazioni dell'ambasciatore Salleo sia per la lamentata mancanza della figura del Direttore degli affari politici, che rientrerebbe inoltre nella tradizione delle diplomazie europee, sia per la mancanza di un coordinamento istituzionalizzato che rischierà di provocare un funzionamento pieno di difficoltà. Concorda altresì circa la necessità di istituire un comitato interministeriale di politica estera mentre ritiene che il sovraccarico della Direzione europea sarà piuttosto di carattere utopistico in quanto l'attuazione del secondo pilastro di Maastricht è molto al di là da venire e quella del terzo, non dà risultati soddisfacenti.

Il senatore D'URSO si dichiara molto interessato alla proposta dell'istituzione della figura del Direttore degli affari politici per l'Europa e sottolinea che il nuovo testo, avendo soppresso le figure dei Segretari generali aggiunti con funzioni di coordinamento, rischia di creare un imbuto nel funzionamento dell'organizzazione. Coglie l'occasione per chiedere come funzioni lo *State Department* negli Stati Uniti e quali siano i rapporti con l'ambasciata d'Italia.

Il senatore BASINI trova perfettamente logica la proposta di istituzione di un comitato dei ministri di politica estera e anzi ritiene che lo stesso modello dovrebbe istituzionalizzarsi anche all'interno dell'Unione europea, per la quale chiede come sia attualmente organizzato il Consiglio, anche a livello di supporto tecnico.

Il senatore PIANETTA chiede quali siano i punti deboli del tentativo di coordinamento fra le direzioni geografiche e quelle tematiche previste dal progetto e se le prime non rischino di prevalere sulle seconde.

L'ambasciatore SALLEO, considerato che non esiste una situazione perfetta di equilibrio, rileva che poichè le direzioni generali sono configurate in modo paritario, esistono forti perplessità su come si realizzerà fra esse il coordinamento, dato che si è abbandonato il progetto precedente che conteneva un'idea interessante prevedendo la figura dei tre Vice Segretari generali. Per quanto riguarda le riunioni ministeriali sulla politica estera dell'Unione europea, osserva che esse sono organizzate da un piccolo segretariato permanente che però non assiste i ministri nelle riunioni a livello intergovernativo, cui sovrintende un altro *staff*, creando non poche disfunzioni.

Dopo aver descritto brevemente l'organizzazione del Dipartimento di Stato americano, osserva che in definitiva in esso vige un sistema pragmatico per cui di volta in volta si aggiungono Sottosegretari di stato secondo le materie trattate, affiancati da direttori per problemi specifici. Per quanto riguarda il comitato interministeriale, esso è stato sostituito nel nuovo testo da un organo, il Consiglio per gli affari internazionali, presieduto dal Ministro e composto dai Sottosegretari, dal Segretario generale, dal Capo di gabinetto e dai direttori generali in base alle rispettive competenze: esso si configura quasi come un piccolo consiglio di amministrazione, del tutto interno alla struttura della Farnesina.

Il presidente MIGONE fa presente di avere avuto modo spesso di constatare il disagio delle rappresentanze all'estero per la scarsa funzionalità dell'amministrazione centrale. È raro infatti che dalla Farnesina giungano *input* agli ambasciatori sulle iniziative da intraprendere, per tutelare nel miglior modo gli interessi del Paese. Vi è poi una eccessiva mobilità in alcune funzioni di vertice del Ministero, nonché una tendenza a infoltire inutilmente lo *staff* del Ministro durante i viaggi all'estero. A tal riguardo, ritiene che nel futuro assetto i titolari delle direzioni geografiche non dovrebbero avere ragione di svolgere frequenti viaggi

all'estero, mentre un numero maggiore di missioni potrebbe essere svolto dalle figure deputate al coordinamento, in quanto si occuperebbero delle questioni in sedi multilaterali.

Rileva poi che anche per il Ministero degli affari esteri, come in molti altri settori della vita nazionale, le figure professionali di più alto profilo non hanno nulla da invidiare ai colleghi stranieri; tuttavia la macchina amministrativa nel suo complesso funziona male. Peraltro ciò non comporta un giudizio negativo sul personale del Ministero, che merita anzi rispetto e stima per il servizio prestato, che si tratti di impiegati di ruolo o dei contrattisti all'estero.

Il senatore VOLCIC chiede all'ambasciatore Salleo che cosa vada cambiato, a suo avviso, nel reclutamento dei diplomatici.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si sofferma sui problemi riguardanti la politica estera comune nell'ambito dell'Unione europea, chiedendo se è possibile identificare gli interessi comuni degli Stati membri e costruire una valida struttura che sappia interpretarli e rappresentarli all'esterno dell'Unione.

L'ambasciatore SALLEO osserva anzitutto che il numero di funzionari chiamati a seguire il Ministro nelle visite all'estero dipende in parte da questioni di stile, ma spesso è strettamente correlato alla natura della missione: se si tratta di partecipare a un Consiglio affari generali della Comunità europea, ad esempio, il gran numero degli argomenti all'ordine del giorno impone di costituire delegazioni qualificate e numerose.

Rileva poi che in alcuni paesi sono previste due diverse carriere, rispettivamente per i funzionari diplomatici che lavorano per l'amministrazione centrale e per quelli destinati alle sedi all'estero; tuttavia l'esperienza ha imposto ai Paesi Bassi di abbandonare tale assetto per adottare la carriera unica. In Italia le norme in vigore prevedono un'alternanza negli incarichi, con limiti massimi di permanenza all'estero, fermo restando che il Ministero ha la facoltà di richiamare anticipatamente i funzionari per destinarli agli uffici centrali.

Dichiara poi di condividere il giudizio espresso dal presidente Mignone sui contrattisti all'estero, che offrono un importante contributo anche al buon funzionamento dell'ambasciata a Washington, cui è attualmente preposto, nonché all'intera rete diplomatico-consolare negli Stati Uniti.

In relazione alla domanda del senatore Volcic, si dichiara convinto che l'attuale concorso per la carriera diplomatica debba essere interamente riconsiderato, perchè superato e non più rispondente alle esigenze del Ministero. La soluzione da lui preferita consisterebbe in un corso-concorso articolato in un esame attitudinale per l'ammissione, un corso residenziale di almeno un anno, gestito da alcune università o da un'apposita fondazione, un concorso in uscita per verificare il livello di preparazione raggiunta.

Al senatore Vertone Grimaldi fa presente che la politica estera comune stenta a decollare perchè rimane in ambito intergovernativo, non-

chè per la gelosa difesa che la Francia e il Regno Unito fanno del loro ruolo nazionale all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. A questo proposito ricorda che questi due Stati inserirono una riserva in tal senso nel Trattato di Maastricht. Nella stessa sede l'Italia tentò di fare istituire il segretario generale della PESC (politica estera di sicurezza comune), che avrebbe dovuto svolgere lo stesso ruolo del segretario generale della NATO. Tale proposta, bocciata a Maastricht, resta comunque l'unica strada idonea a far decollare seriamente una politica estera dell'Unione europea.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Salleo per la sua partecipazione all'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 15.30, avrà inizio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

181ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,55.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3599) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Parere alla 6ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio. Parere relativamente agli emendamenti agli articoli da 1 a 4, in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il relatore PASQUINI, nel sottolineare che è stato presentato un subemendamento finalizzato ad estendere anche ai Comuni le misure relative al federalismo fiscale, esprime apprezzamento per l'adozione dell'IRPEF quale parametro per la definizione delle compartecipazioni e per il superamento della precedente impostazione, che, prevedendo il trasferimento dell'imposta di registro, non avrebbe consentito di garantire la continuità di gettito per alcuni Enti locali. Rileva, peraltro, che la proposta governativa include nell'ambito delle aliquote di compartecipazione anche l'addizionale dell'IRPEF, che a legislazione vigente i Comuni hanno già la facoltà di imporre; a tale riguardo, ritiene opportuno che il testo si limiti a definire le ulteriori compartecipazioni degli Enti locali, al netto della aliquota addizionale già vigente. Dopo aver osservato che non sono precisati i parametri relativi alla definizione dei trasferimenti perequativi, ritiene che il quadro complessivo degli interventi – compartecipazioni IRPEF, nuova tassazione degli immobili e dei redditi provenienti dalle locazioni – rende auspicabile la revisione delle ali-

quote ICI, anche attraverso la modificazione dell'aliquota minima. Precisa, infine, che le nuove compartecipazioni IRPEF dovrebbero tener conto delle risorse da trasferire ai Comuni in relazione ai costi relativi alle funzioni loro assegnate con le leggi «Bassanini» e compensare la soppressione dei trasferimenti ordinari.

In relazione agli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.43, 2.25 e 2.26, che recepiscono le condizioni poste nel parere formulato sul testo. Per quanto di competenza, osserva che gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.17, 1.19, 1.23, 1.27, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.22, 2.23, 2.24/1, 2.24/3, 2.24/10, 2.24/11, 2.24/12, 2.24/15, 2.24/16, 2.24/17, 2.24/18, 2.24/19, 2.24/20, 2.24/21, 2.24/22, 2.24/23, 2.24/24, 2.24/25, 2.24/26, 2.24/28, 2.24/29, 2.0.2, 3.3, 3.51, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.0.1, 4.0.3, e 7.0.8 sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza prevedere una idonea copertura.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.25, 1.26 (del quale dovrebbe essere comunque soppresso il comma *bis*), 1.0.2, 1.0.3, 3.37, 3.41, 3.38, 3.39, 3.40, 3.43 e 3.47 dovrebbe essere condizionato alla loro riformulazione al fine di introdurre una maggiore flessibilità nella determinazione delle aliquote o agevolazioni per garantire l'attuazione della delega nell'ambito della copertura prevista; in relazione agli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.7, 2.24/4 (identico al 2.24/5, 2.24/6, 2.24/7, 2.24/8 e 2.24/9), 2.24/14, 3.19, 4.0.2 e 8.0.1, occorrerebbe, inoltre, approfondire gli eventuali rilievi di natura finanziaria.

Per ciò che concerne l'emendamento 2.24, appare necessario acquisire ulteriori indicazioni in ordine ai criteri metodologici utilizzati per la quantificazione della perdita di gettito stimata, in particolare con riferimento alla quota di investimenti che sarebbe stata comunque effettuata in assenza di agevolazioni. Segnala, inoltre, che una parte della copertura viene rinviata alla legge finanziaria per il 2000, prevedendo peraltro un meccanismo di salvaguardia in base al quale, qualora la legge finanziaria non provvedesse al reperimento delle risorse necessarie, risulterebbe parzialmente neutralizzato il meccanismo agevolativo introdotto dall'emendamento. Occorre, comunque, modificare il comma 5 al fine di rendere coerente la decorrenza ivi prevista con le disposizioni di copertura finanziaria.

In relazione all'emendamento 2.0.1, rileva che vengono utilizzate risorse in conto capitale per la copertura di riduzioni permanenti di imposta; sarebbe peraltro necessario acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione della perdita di gettito. Quanto all'emendamento 3.48, occorre, inoltre, valutare, anche acquisendo l'avviso delle Finanze, se la soppressione del comma 5 consente l'esercizio della delega nel rispetto della neutralità finanziaria prevista all'ultimo periodo del comma 7. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.24/2 e 3.17 dovrebbe essere condizionato, rispettivamente, all'inserimento nella clausola di copertura finanziaria dell'emendamento del riferimento all'esercizio 2002 e alla soppressione del comma 2.

Segnala che l'emendamento 5.100 estende le disposizioni relative all'esenzione dall'IVA delle operazioni infragruppo e sembra agevolare

anche le operazioni già in essere. Esso interviene, altresì, su alcune aliquote IVA, ma prevede la copertura dei soli commi 6 (lettera a) e 10; appare, quindi, necessario acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione delle disposizioni, eventualmente richiedendo la relazione tecnica; osserva, peraltro, che il parere di nulla osta dovrebbe essere, comunque, condizionato all'approvazione dell'emendamento 10.100. Le stesse considerazioni valgono per gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.6, 5.31, 5.32 e 5.0.1

Gli emendamenti 5.9, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.26 e 5.27 estendono l'esenzione dell'IVA per le operazioni infragruppo prevista all'articolo 5: tenuto conto di quanto precisato nella relazione tecnica in relazione agli effetti finanziari dell'articolo 5, occorre valutare se tale estensione riguarda operazioni realizzate a legislazione vigente, comportando di fatto una perdita di gettito per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.17, 1.19, 1.23, 1.27, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.7, 1.9, 1.11, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.4, 2.5, 2.22, 2.23, 2.24/1, 2.24/3, 2.24/10, 2.24/11, 2.24/12, 2.24/15, 2.24/16, 2.24/17, 2.24/18, 2.24/19, 2.24/20, 2.24/21, 2.24/22, 2.24/23, 2.24/24, 2.24/25, 2.24/26, 2.24/28, 2.24/29, 2.0.2, 3.3, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20, 3.21, 3.48, 3.50, 3.51, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.0.1, 4.0.3, 7.0.8, 1.25, 1.26, 1.0.2, 1.0.3, 3.37, 3.41, 3.38, 3.39, 3.40, 3.42, 3.43, 1.0.4, 2.24/14, 3.19 e 8.0.1, che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; esprime, inoltre, avviso contrario sull'emendamento 2.0.1, dal quale derivano, a decorrere dall'esercizio 2000, oneri superiori alle risorse di copertura attivate. Fa presente di non avere rilievi da formulare in ordine agli emendamenti 3.47, 1.0.5, 1.0.7, 4.0.2, 2.24/4 e degli altri subemendamenti di identico contenuto, osservando altresì che la formulazione dei subemendamenti non appare condivisibile.

Il senatore AZZOLLINI, nel sottolineare che l'approvazione dell'emendamento 2.0.1, finalizzato ad evitare la delocalizzazione dell'attività produttiva, consentirebbe di effettuare rilevanti investimenti, altrimenti non realizzati, e comporterebbe di fatto maggiori entrate tributarie, ribadisce l'idoneità della copertura individuata.

Il presidente MORANDO propone di formulare il parere sugli emendamenti relativi agli articoli 1, 2, 3 e 4, rinviando l'esame degli ulteriori emendamenti; sollecita altresì il Governo a fornire le indicazioni richieste dal relatore, soprattutto riguardo all'emendamento 5.100.

La Sottocommissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 4, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.17, 1.19, 1.23, 1.27, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.0.1,

1.0.6, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.22, 2.23, 2.24/1, 2.24/3, 2.24/10, 2.24/11, 2.24/12, 2.24/15, 2.24/16, 2.24/17, 2.24/18, 2.24/19, 2.24/20, 2.24/21, 2.24/22, 2.24/23, 2.24/24, 2.24/25, 2.24/26, 2.24/28, 2.24/29, 2.0.2, 3.3, 3.51, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.0.1, 4.0.3, 1.0.4, 2.24/14, 3.19, 2.0.1, 3.48, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20, 3.21, 1.9 e 1.11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e degli emendamenti 3.37, 3.41, 3.38, 3.39, 3.40, 3.43, 3.50, 2.4 e 2.5 per i quali il parere è contrario.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.25, 1.26 (del quale dovrebbe essere comunque soppresso il comma 1-*bis*), 1.0.2 e 1.0.3, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione al fine di introdurre una maggiore flessibilità nella determinazione delle aliquote per garantire l'attuazione della delega nell'ambito della copertura prevista; il parere di nulla osta sull'emendamento 2.24/2 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento del riferimento all'esercizio 2002 nel comma 11 dell'emendamento 2.24. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.24 è, infine, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modificazione del comma 5, al fine di rendere coerente la decorrenza ivi prevista con le disposizioni di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

275^a Seduta*Presidenza del Presidente***OSSICINI***indi del Vice Presidente***ASCIUTTI**

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Melandri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 10 dicembre 1998, dal Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

(R046 003, C07^a, 0008^o)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il senatore MARRI rileva che il programma esposto dal ministro Melandri non si discosta molto da quello suo predecessore, il cui bilancio non era stato peraltro granchè positivo. I pochi provvedimenti condivisibili condotti a termine dall'ex ministro Veltroni non sarebbero infatti stati tali, a suo giudizio, senza il contributo fattivo dell'opposizione.

Passando a considerazioni di carattere generale, egli rileva quindi che la cultura e i beni culturali non sembrano purtroppo essere una priorità del Governo, che stanZIA fondi di gran lunga inferiori alle necessità minime del settore: auspica pertanto il reperimento di risorse ulteriori, diverse da quelle ordinarie e da quelle già riservate derivanti dal Lotto, al fine di valorizzare adeguatamente l'immenso patrimonio artistico nazionale.

Per rilanciare il Ministero, egli ritiene poi indispensabile un maggior coordinamento con altri settori dell'amministrazione pubblica, quali turismo, affari esteri, lavori pubblici, finanze, nonché un più stretto raccordo con gli operatori culturali, gli artisti e le istituzioni pubbliche e private, ivi compresi l'associazionismo e il volontariato.

Non può non rilevarsi inoltre, prosegue il senatore Marri, che negli altri paesi europei i beni culturali rappresentano una occasione di sviluppo assai più significativa che in Italia, nonostante il nostro ben più consistente patrimonio culturale. Egli osserva poi che il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali è sorto sulla base di una delle infinite deleghe concesse al Governo con le leggi Bassanini, anziché da un dibattito parlamentare approfondito da cui sarebbero potuti emergere utili suggerimenti e spunti di riflessione.

Il senatore Marri si sofferma quindi sulla esigenza di procedere finalmente alla catalogazione dei beni culturali, come peraltro previsto da una specifica normativa finora rimasta inspiegabilmente inattuata. Al riguardo, auspica peraltro che nell'opera di catalogazione vengano inclusi anche i beni culturali minori, che pure rivestono notevole interesse specie a livello locale. Ciò appare di particolare rilevanza soprattutto nella prospettiva della possibile alienazione dei beni culturali demaniali, o della loro cessione in uso, secondo i più recenti indirizzi intrapresi dal Governo in carica testimoniati, fra l'altro, dalla recente vendita a bassissimo prezzo di alcuni beni di grande pregio appartenenti alle forze armate.

Egli dichiara poi di condividere l'attenzione dimostrata dal ministro Melandri nei confronti dell'arte contemporanea. Si interroga tuttavia sulla congruità dei fondi a ciò destinati e sulla effettiva disponibilità di siffatti beni, stante il mancato acquisto da parte del Ministero di opere d'arte contemporanea da più di un decennio.

Dopo aver sollecitato il Ministro a rivedere i finanziamenti a favore del cinema italiano, che non pare incontrare adeguata gratificazione da parte del pubblico, egli si sofferma in particolare sulla importanza di coinvolgere i privati nelle attività a carattere culturale anche attraverso idonee misure fiscali.

Quanto poi alle pressioni in favore di congrui stanziamenti da destinare alla valorizzazione dei beni culturali situati nelle aree meridionali, egli rifiuta un'ipotetica distinzione fra «aree depresse» e «aree non depresse», auspicando una perequazione sostanziale e la devoluzione di stanziamenti a favore di aree le cui infrastrutture consentano adeguati ritorni economici.

Dopo aver sollecitato il Ministro a trasmettere quanto prima alle Camere lo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle norme su beni culturali, il senatore Marri si sofferma infine sulla riforma dell'ordinamento sportivo, osservando come ancora una volta essa sia stata compiuta attraverso lo strumento della delega. Lo schema di decreto legislativo di riforma del CONI, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, appare peraltro a suo giudizio viziato da un eccesso di delega. Meglio sarebbe affrontare invece

la questione in Parlamento, predisponendo una legge-quadro che individui i criteri di una riforma organica.

Il senatore OCCHIPINTI manifesta infine apprezzamento per l'operato dell'ex ministro Veltroni e per l'intenzione manifestata dal ministro Melandri di proseguire su di una linea di continuità. Auspica pertanto il rilancio di alcuni provvedimenti ancora pendenti presso le Camere, come ad esempio l'atto Senato n. 3167 (ora atto Camera n. 5296), che prevede tra l'altro il finanziamento degli interventi in favore della Basilica di Noto. Egli ritiene poi indispensabile una più fattiva collaborazione con gli enti locali, nonché l'individuazione di misure fiscali tali da rendere attraente per il privato intervenire a fianco dello Stato nell'opera di tutela dell'immenso patrimonio culturale nazionale.

Conclude esprimendosi a favore dell'opera di razionalizzazione avviata con la redazione del testo unico e concordando con gli indirizzi di riforma dell'ordinamento sportivo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il ministro MELANDRI, la quale si sofferma in primo luogo sullo stato di attuazione della riforma del Ministero. Il decreto legislativo istitutivo del nuovo Dicastero offre infatti, a suo giudizio, una grande occasione alla politica culturale italiana: quella di contenere in un unico ambito le politiche di conservazione e di tutela e quelle di promozione delle attività culturali. Riconosce quindi che il proprio principale impegno di questi ultimi mesi, anche se poco visibile, è stato quello relativo alla strutturazione del nuovo Ministero, atteso che i contenuti della politica culturale dipendono a suo giudizio anche dalle scelte amministrative. A titolo di esempio, cita l'individuazione di una direzione generale appositamente dedicata all'arte contemporanea e all'architettura di qualità, a testimonianza dell'impegno preso in tal senso.

Da molti senatori è stata poi sollevata, rileva, la questione della congruità delle risorse destinate al settore: a tale proposito, ella ricorda che per decenni la «super potenza Italia» è stata gravemente sottovalutata e solo da qualche anno si registra un'inversione di tendenza. Gli stanziamenti non sono ancora sufficienti, tuttavia non può negarsi che a fianco dell'impegno ordinario sono state già individuate alcune linee di finanza aggiuntiva che recano un significativo contributo. Una più intensa coprogrammazione degli interventi fra Amministrazione centrale e Amministrazioni locali, nonché opportune forme di raccordo con il settore privato potranno inoltre contribuire a migliorare la situazione. A questo ultimo proposito, ella rileva peraltro una forte divergenza di opinioni fra i sostenitori della mano pubblica e quelli delle privatizzazioni. A suo giudizio, l'articolo 10 del decreto istitutivo del nuovo Ministero offre tuttavia la possibilità – prevedendo il conferimento in uso dei beni culturali attualmente in consegna al Ministero stesso – di contemperare le diverse esigenze, mantenendo in capo all'Amministrazione centrale le funzioni di tutela, di indirizzo e di destinazione d'uso dei beni, ma avviando al contempo la sperimentazione di forme miste fra

pubblico e privato, senza giungere all'irreversibile trasferimento del titolo di proprietà.

Per quanto riguarda la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo recante il testo unico sui beni culturali, ella ricorda che esso è stato da tempo approvato dal Consiglio dei ministri, ma occorre ancora acquisire su di esso i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata Stato-regioni; non appena completate le procedure, esso sarà quindi tempestivamente inviato alle Camere, alle quali compete peraltro l'espressione di un duplice parere. Ella si sofferma comunque sui contenuti del suddetto testo unico, del quale evidenzia l'intento di razionalizzare e modernizzare una normativa che risale al 1939. Le disposizioni relative ad alcuni settori – osserva – non sono potute tuttavia rientrare in tale opera di razionalizzazione, in quanto non contemplate dalla legge di delega; il testo unico ha comunque portato a termine un lavoro di grande rilievo, che ella auspica incontri l'apprezzamento del Parlamento.

Ella informa poi di aver intrapreso una iniziativa in accordo con il ministro Berlinguer per rimodulare le convenzioni attualmente esistenti fra i rispettivi Ministeri, al fine di disciplinare in termini più moderni i rapporti fra scuola e beni culturali.

Quanto invece alla tutela del paesaggio e dei beni ambientali in generale, ella comunica di aver avviato una ampia consultazione in vista della indizione della prima Conferenza nazionale sul paesaggio, al fine di trarre un bilancio sullo stato di attuazione della relativa normativa.

Il Ministro informa poi di avere in progetto la presentazione alle Camere di un disegno di legge sulla architettura, ispirato alla normativa francese. L'attenzione a tali tematiche è infatti centrale nel progetto culturale del nuovo Ministero, nell'auspicio che un concorso nella progettazione fra beni culturali e lavori pubblici possa investire anche e soprattutto l'edilizia civile.

Quanto infine allo sport, ella assicura che il Governo non intende esaurire la riforma dell'organizzazione sportiva con il decreto legislativo sul CONI. Tale ultimo atto rappresenta l'esercizio di una specifica delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, cui il Governo si è scrupolosamente attenuto. È invece in atto un'ampia fase di consultazione, che investe non solo il CONI ma anche le forze politiche, i sindacati e gli enti territoriali, in vista di una Conferenza nazionale sullo sport da cui possano scaturire spunti utili per la sottoposizione al Parlamento di un progetto di riforma complessiva. Lo schema di decreto legislativo di riforma del CONI lascia d'altronde inalterate le funzioni dell'ente, rappresentando solo un piccolo tassello di una riforma assai più ampia.

Su sollecitazione del senatore MARRI, il ministro MELANDRI conclude soffermandosi sulla questione della catalogazione dei beni culturali. A tale proposito ella dà conto dei problemi metodologici insorti, in considerazione dei quali ella ha ritenuto opportuno avviare – a fianco della catalogazione prevista dalla normativa già ricordata dal senatore Marri – un più rapido e semplificato processo di catalogazione per notifica.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del ministro Melandri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07^a, 0099^o)

Il PRESIDENTE informa che un Gruppo parlamentare ha chiesto la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 932-B, sul personale scolastico. Senza discussione, la Commissione conviene di fissare detto termine a domani, mercoledì 24 febbraio, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

263ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3788) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che il senatore LAURO ha ritirato l'emendamento 2.12 e il senatore SARTO ha ritirato gli emendamenti 2.3, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14 e 2.15, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.16 e 2.17.

Con il parere contrario del relatore VISERTA COSTANTINI e del sottosegretario ANGELINI, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 (con il voto favorevole dichiarato dai senatori LAURO e BORNACIN) e 2.0.5. Il presidente PETRUCCIOLI dichiara infine inammissibile l'emendamento 2.0.6.

Per assenza del presentatore, viene poi dichiarato decaduto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessi che con il decreto 4 dicembre 1998 il Ministero dei lavori pubblici ha determinato le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1999;

preso atto che l'articolo 2, comma 2, stabilisce, opportunamente, delle deroghe sull'orario di circolazione prevedendo, per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale che trasportano merci destinate all'estero, un'anticipazione di quattro ore sull'orario di termine del divieto;

tenuto conto che l'articolo 2, comma 3, richiama specificatamente gli interporti di Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara e Parma-Fontevivo, senza far alcuna menzione di alcun centro lombardo;

considerato che la Lombardia rappresenta il 30 per cento del commercio estero italiano e ben il 50 per cento del trasporto merci con il sistema combinato strada/rotaia;

valutato che lo scopo della deroga dovrebbe essere quello di favorire i trasporti combinati strada/rotaia e quindi togliere il traffico pesante dalle grandi vie di comunicazione;

impegna il Governo

con riferimento alla regione Lombardia, ad inserire nel comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto anche i *terminals* intermodali, estremamente importanti per il tonnellaggio movimentato e per il raggiungimento di tutta l'Europa, quali Busto Arsizio, Milano-Rogoredo, Milano-Smistamento, in quanto la loro esclusione dalla deroga comporterà per gli operatori di settore notevoli aumenti di percorrenza stradale per il raggiungimento, per esempio, di Verona e Torino».

0/3788/1/8

CASTELLI

Dopo dichiarazione di astensione dei senatori LAURO, BORNACIN, SARTO e BOSI e di voto favorevole del senatore LO CURZIO, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

(3782) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene di spostare alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3788

al testo del decreto-legge

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL)

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti alle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, come modificato dal decreto 14 maggio 1998, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per conto di terzi» aggiungere le seguenti: «previsti a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate».

2.2

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, alle parole: «i premi INAIL» premettere le seguenti: «Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico».

2.3

SARTO

Sopprimere il comma 3.

2.4

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alla categoria N3 della lettera c) e della categoria O4 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti a riduzione compensata a decorrere dal 1° gennaio 1999, commisurata al volume di fatturato annuale. Tali riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate alle imprese esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi e a loro cooperative o consorzi purché iscritte all'Albo. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea purché in regola con la propria regolamentazione vigente in materia di accesso al mercato.

3-bis. La riduzione compensata di cui al precedente comma 3 si applica secondo le percentuali rapportate ai seguenti scaglioni di fatturato annuo:

- da 100 a 200 milioni di lire riduzione del 10 per cento;
- da 200 a 400 milioni di lire riduzione del 15 per cento;
- da 400 a 800 milioni di lire riduzione del 20 per cento;
- da 800 a 1.500 milioni di lire riduzione del 25 per cento;
- oltre 1.500 milioni di lire riduzione del 30 per cento.

Il fatturato di cui al comma 3 deve essere inteso realizzato sulle tratte autostradali in gestione ad ogni singola società concessionaria.

3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e *3-bis* le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

3-*quater*. Eventuali altre forme di riduzione in essere per le imprese di autotrasporto che siano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono applicabili esclusivamente ai soggetti di cui al precedente comma 3».

2.5

LAURO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dicembre 1999» aggiungere le seguenti: «sulla base di un'apposita direttiva emanata dal Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'ambiente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.».

2.6

SARTO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «da realizzare» aggiungere la seguente: «anche».

2.7

SARTO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche con riferimento» con le altre «con esclusivo riferimento».

2.8

LAURO

Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: «da realizzare» fino alla fine del periodo con le altre: «che si realizza mediante l'introduzione di un sistema di riduzioni compensate sui pedaggi autostradali attraverso convenzioni che gli enti gestori delle stesse dovranno stipulare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.9

LAURO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse» con le seguenti: «da realizzare mediante l'introduzione, attraverso convenzioni da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, di un sistema di riduzioni compensate sui pedaggi autostradali».

2.10

LAURO

Al comma 3, primo periodo, in fine, inserire le parole: «che dovranno essere conclusi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge realizzando riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per i veicoli commerciali aventi massa complessiva superiore alle 12 tonnellate».

2.11

LAURO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto e nelle quali siano previste riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per i veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate».

2.12

LAURO

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.13

SARTO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione» aggiungere il seguente periodo: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente».

2.14

SARTO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali» con le seguenti: «per attuare gli interventi relativi alla sicurezza della circolazione di cui al primo capoverso del presente comma».

2.15

SARTO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire dalle parole: «tenendo conto» fino alla fine del periodo con le altre: «della necessità di favorire attraverso le riduzioni compensate sui pedaggi autostradali la crescita delle imprese, anche attraverso la costituzione di cooperative e consorzi mediante sconti legati al fatturato e concessi a tutti i veicoli commerciali aventi massa complessiva superiore alle 12 tonnellate».

2.16

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'erogazione della somma di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione al Parlamento, da parte del comitato centrale medesimo, di una relazione che specifichi l'utilizzo della somma assegnata con il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1998, n. 245, recante "Misure urgenti per l'autotrasporto"».

2.17

CASTELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali)

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 3.

2.0.1

CASTELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali)

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.2

CASTELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. I commi 31 e 32 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che posseggono un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.3

CASTELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione)

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.4

CASTELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Premi assicurativi)

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.5

CASTELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica al decreto 4 dicembre 1998)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto 4 dicembre 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1998, n. 295, dopo le parole: «di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara e Parma-Fontevivo)», sono inserite le seguenti: «nonché ai *terminals* intermodali della regione Lombardia (Busto Arsizio, Milano-Rogoredo, Milano-Smistamento)».

2.0.6

CASTELLI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

237ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2981-B) Proroga di termini nel settore agricolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella seduta del 18 febbraio la Commissione, alla luce anche del parere espresso dalla Commissione bilancio in merito ad alcuni emendamenti, ha convenuto di fissare un nuovo termine per emendamenti alle ore 11 di venerdì 19 febbraio.

A tale riguardo, in relazione ai nuovi emendamenti presentati, prima di procedere alla loro illustrazione, informa la Commissione che l'emendamento 2.2, nonché gli emendamenti 5.5 e 5.6 (sostanzialmente di identico tenore) sono inammissibili in quanto non in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Il Presidente, ricordato altresì che l'ordine del giorno n. 1 era stato accolto dal Governo come raccomandazione, invita – in attesa di acquisire il parere della 5ª Commissione sui nuovi emendamenti trasmessi – i presentatori ad illustrarli.

Nel richiamare infine l'attenzione di tutta la Commissione sul problema della prossima scadenza del termine per la registrazione dei contratti di affitto dei fondi rustici preso in esame dagli emendamenti 5.5 e

5.6 (dichiarati inammissibili), ritiene che sussistano le condizioni perchè i proponenti, in sede di esame dell'articolo 5, presentino un ordine del giorno volto a impegnare il Governo per la proroga del termine di prossima scadenza.

Il senatore BEDIN, illustrato l'emendamento 2.1 (volto a fare chiarezza nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione), ringrazia il Presidente per la sollecitazione a presentare, concordandone il dispositivo con i senatori Saracco e Morando, un apposito strumento di indirizzo al Governo.

Dopo che il RELATORE ha dato per illustrato l'emendamento 5.3 (che prevede un termine più ridotto rispetto al 5.2), il senatore PREDA da per illustrati gli emendamenti 5.7 e 5.4.

Il senatore SARACCO, stante la inammissibilità dell'emendamento 5.6, conviene sulla proposta avanzata dal Presidente, da concordare con il senatore Bedin, al fine di impegnare il Governo a prevedere, attraverso una disposizione di rango legislativo – un congruo differimento del termine di prossima scadenza di cui agli emendamenti 5.6 e 5.5.

Il PRESIDENTE, su proposta anche del senatore Cusimano, preso atto che deve essere acquisito il parere della 5ª Commissione, rinvia il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(136) PIATTI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(1486) BUCCI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che occorre acquisire i chiarimenti richiesti in relazione alle questioni sollevate nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il sottosegretario FUSILLO assicura che fornirà i chiarimenti richiesti nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1572) MONTELEONE. - *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996.*

(3355) PREDA ed altri. - *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura.*

(3541) FUSILLO ed altri. - *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.*

(3556) CAMO e MINARDO. - *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale».*

(3568) BETTAMIO ed altri. - *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1572, 3355, 3556 e 3568, congiunzione con il disegno di legge n. 3541 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3541, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1572, 3355, 3556 e 3568 e rinvio).

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il senatore PREDA, nell'illustrare alla Commissione il tenore dell'A.S. 3541, fa osservare che tale provvedimento detta disposizioni nelle stesse materie prese in esame dagli altri disegni di legge in materia di Fondo di solidarietà nazionale, precisando peraltro che nel provvedimento non viene affrontata la tematica dei fondi di autotutela gestiti dalle cooperative. Fornite alcune ulteriori precisazioni, propone di congiungere l'esame con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1572, 3355, 3556 e 3568.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Dopo che il senatore BETTAMIO ha precisato che, a suo avviso, sarebbe opportuno prevedere la conclusione della discussione generale nelle sedute da convocare per la prossima settimana, ha la parola il senatore CUSIMANO il quale osserva preliminarmente che non sono richieste molte parole per sottolineare l'esigenza di perfezionare il Fondo di solidarietà nazionale, che, alla luce della legge n. 185 del 1992, fornisce ai produttori agricoli una assicurazione preventiva e agevolata, basata sulla difesa passiva delle colture, dimostratasi di maggiore efficacia e tempestività rispetto all'intervento *ex post*, costituito dagli aiuti contributivi e creditizi. Sottolineato che l'obiettivo perseguito con il disegno di legge n. 3568 punta ad uno spostamento dell'intervento pubblico verso

l'assicurazione delle produzioni agricole, facilitando l'ampliamento del ricorso allo strumento assicurativo, richiama l'attenzione sull'esigenza di prevedere una radicale modifica dell'impostazione del Fondo, facendo confluire le relative disponibilità verso la contribuzione a forme assicurative a copertura di perdite causate da calamità naturali, e prevedendo (per far fronte a danni da eventi non assicurabili) il ricorso ad uno specifico *plafond* finanziario quantificato annualmente, per gli interventi compensativi: si prevede altresì un maggiore ruolo delle regioni (di coordinamento, ma anche di garanzia e di sviluppo sul territorio, in materia di difesa passiva sulle colture), mentre la gestione del Fondo va mantenuta a livello centrale per garantire l'attivazione degli interventi in base ai principi di mutualità, solidarietà e uniformità su tutto il territorio nazionale.

Il senatore Cusimano si sofferma quindi sulle dotazioni dei due capitoli (del Tesoro e del MIPA) che alimentano rispettivamente il Fondo di solidarietà nazionale e gli stanziamenti relativi alla copertura assicurativa per danni alla produzione agricola derivanti da calamità naturali e atmosferiche: a tale riguardo osserva che - ove tali funzioni in materia di attivazione del Fondo - venissero trasferite alle regioni, queste ultime, pur potendo ricorrere alle somme stanziare nel vigente esercizio finanziario, dovrebbero poi provvedere autonomamente alle relative coperture (con un aggravio per le regioni e un *vulnus* al criterio che il principio della solidarietà debba svolgersi secondo parametri di efficienza e razionalità, a fronte di rischi che si possono concretizzare in territori diversi e con caratteristiche diverse). Alla luce di tale considerazione ritiene che risulti così confermata l'esigenza di mantenere la centralità del Fondo presso il MIPA che, nello svolgimento delle proprie competenze di indirizzo e coordinamento, può assicurare, in tutto il territorio nazionale, l'uniformità applicativa a favore delle aree e delle aziende agricole interessate, dichiarandosi comunque aperto al confronto su tali tematiche.

Ha quindi la parola il senatore BARRILE il quale osserva che tutti i disegni di legge all'esame congiunto della Commissione affrontano un problema di grande rilievo per il mondo agricolo, le cui produzioni sono soggette ai danni derivanti dall'andamento e dalle variazioni climatiche: di qui l'esigenza di strutturare in modo adeguato gli interventi di parte pubblica. Nell'osservare che per effetto dell'attuale quadro legislativo si sono sicuramente ingenerati livelli elevati di aspettative, che non sempre hanno trovato adeguata risposta, invita la Commissione ad approfondire le tipologie degli interventi da prevedere, ricordando, con particolare riferimento alla Sicilia che, nel territorio della regione, si producono fenomeni climatici ricorrenti (quali i venti sciroccali) che non rientrano nella tipologia dei tre tipi di calamità, allo stato presi in considerazione dalla normativa, che andrebbe invece conseguentemente integrata.

Ritiene conclusivamente che comunque la modifica della normativa vigente potrà anche tradursi in un risparmio di risorse pubbliche.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN RELAZIONE ALL'ITER DELL'A.S. 3522 IN MATERIA DI TUTELA DEI TERRITORI CON PRODUZIONE AGRICOLE DI PARTICOLARE QUALITÀ E TIPICITÀ

Il senatore BUCCI chiede chiarimenti in ordine all'*iter* del disegno di legge 3522, che affronta una tematica di grande rilievo ed interesse del mondo agricolo, sollecitando una celere conclusione della discussione.

Il PRESIDENTE precisa che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, aveva dato conto sia del parere contrario espresso sul provvedimento dalla 1ª Commissione (che lamentava come si intervenisse, sulla base di una motivazione settoriale, sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale e dello smaltimento dei rifiuti), sia della lettera inviatagli dal Presidente della 13ª Commissione del Senato (con la quale si segnalava la contrarietà, in particolare sull'articolo 3 del provvedimento): ritiene pertanto che si tratti di valutare se sottomettere alla 1ª Commissione la richiesta di una ulteriore valutazione oppure se procedere sul testo, come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, nella consapevolezza che ciò implicherebbe il trasferimento alla sede referente.

Il senatore MURINEDDU, intervenendo in qualità di relatore sul provvedimento in discussione, precisa di avere preso contatti con la 1ª Commissione per identificare una via di soluzione.

Dopo che il senatore BUCCI ha ribadito l'esigenza di assicurare una conclusione dell'*iter*, il PRESIDENTE, esprimendo rammarico per le difficoltà incontrate in relazione all'A.S. 3522, propone di approfondire il percorso procedurale nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta di domani

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2981-B**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1999» con le altre: «30 settembre 1999».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» inserire il seguente periodo: «in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda».

2.1

BEDIN

Al comma 1, dopo le parole: «fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» inserire il seguente periodo: «il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato al 30 giugno 2000».

2.2

BEDIN

Art. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1998», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999», sempre al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1998» con le altre: «nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1999»; sempre al comma 1, terzo periodo, sostituire inoltre le parole: «bilancio triennale 1998-2000» e «per l'anno 1998», rispettivamente con le seguenti: «bilancio triennale 1999-2001» e «per l'anno 1999».

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilità iscritte all'unità previsionale di base 3.2.2.3 "Fondo di solidarietà nazionale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziato dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1998 n. 449; tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1999».

4.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 4, sopprimere le parole: «compresi i benefici creditizi relativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988 n. 67» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 possono essere conservate in bilancio fino all'anno 2002».

5.2

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole: «compresi i benefici creditizi relativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988 n. 67» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999».

5.3

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «legge 11 marzo 1988, n. 67» le seguenti: «entro il 31 dicembre 1999».

5.7

PREDA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine i benefici creditizi relativi ai mutui concedibili ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono, a far data dal 1° gennaio 1999, prorogati fino al 31 dicembre 2000».

5.1

PREDA, PIATTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine i benefici creditizi relativi ai mutui concedibili ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono, a far data dal 1° gennaio 1999, prorogati fino al 31 dicembre 1999».

5.4

PREDA, PIATTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«... Per i contratti di affitto di fondi rustici in essere nell'anno 1998, la denuncia di cui all'articolo 17, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, introdotto dall'articolo 7, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può essere presentata entro il 30 settembre 1999».

5.5

BEDIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«... All'articolo 7, comma 8, lettera b), capoverso 3-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sostituire le parole: "entro il mese di febbraio" con le altre: "entro il mese di luglio 1999 ed entro il mese di febbraio negli anni successivi"».

5.6

MORANDO, SARACCO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

Sopprime l'articolo.

6.2

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

6.3BONATESTA, CUSIMANO, RECCIA, MAGNALBÒ, BETTAMIO,
BUCCI

Sopprimere l'articolo.

6.4

BETTAMIO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: «1999» con l'altra: «2000».

7.1

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.3

BONATESTA, CUSIMANO, RECCIA, BETTAMIO, BUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999» con le altre: «dal 31 dicembre 1999 e dal 31 ottobre 1999».

8.4

BETTAMIO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

312^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'assessore alla sanità della Regione Toscana, Martini, accompagnato dalla dottoressa Rotondi, dirigente della Regione Campania, dal dottor Tori, dirigente della Regione Emilia Romagna, dal professor Messineo, dirigente della Regione Lazio, dal dottor Garufi, dirigente della Regione Sicilia, dalla dottoressa Louvison, dirigente della Regione Veneto.

La seduta inizia alle ore 12,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(R048 000, C11^a, 0005^o)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di martedì 16 febbraio 1999.

Il presidente SMURAGLIA rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e introduce i temi dell'audizione, sottolineando in particolare l'interesse della Commissione a conoscere il parere delle Regioni in merito all'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei medici competenti e, in particolare, sulla questione, sollevata da alcuni, relativa ad una presunta ineguale distribuzione territoriale dei medici competenti, tale da penalizzare in particolare le regioni del Mezzogiorno.

Prende quindi la parola l'assessore MARTINI, il quale consegna alla Presidenza della Commissione un documento nel quale è sintetizzato, corredato con alcuni dati, il punto di vista della Conferenza dei Presi-

denti delle Regioni e delle Province autonome sul tema oggetto della procedura informativa in corso. Ricordato preliminarmente che la Conferenza ha già esaminato ampiamente la questione dei medici competenti nel documento intitolato «Prime linee di indirizzo per l'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 di recepimento delle direttive CEE per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro» del 2 febbraio 1995, nonché nel documento n.9 «Definizione, ruolo e funzioni del medico competente» contenuto nel volume sulle «Linee guida per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994» approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 16 luglio 1996.

Secondo le Regioni, non si pone un problema di carenza quantitativa dei medici competenti, e si ritiene attendibile la stima effettuata dal Ministero della Sanità, di circa 11 mila medici competenti presenti sul territorio nazionale, considerato anche che tale numero è suscettibile di un ulteriore incremento nei prossimi anni. Il numero stimato di specialisti e di medici competenti in Italia è superiore a quello di altri paesi europei e probabilmente il più elevato nell'Unione europea. Certamente il monitoraggio nazionale sull'applicazione del decreto legislativo n. 626, deciso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e già avviato in molte regioni, consentirà di disporre di elementi più aggiornati per una valutazione sulla congruità del numero dei medici competenti attualmente disponibili.

In relazione a tali elementi quantitativi, la Conferenza ritiene che alle eventuali difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese e dalle imprese artigiane nel reperimento dei medici competenti possa sopperire un impegno specifico delle organizzazioni ed associazioni di categoria, mentre un riequilibrio di eventuali carenze nella distribuzione territoriale può essere conseguito attraverso la mobilità dei medici stessi, soprattutto dalle regioni del Sud a quelle del Nord.

L'attenzione delle Regioni è però più concentrata sui profili qualitativi della figura del medico competente, dato che il decreto legislativo n. 626 del 1994 non si limita a fissare esclusivamente requisiti professionali o limitazioni contrattuali, ma richiede al medico competente una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica, ma si estende sia al campo della prevenzione primaria sia a quello della prevenzione secondaria, al fine di tutelare il lavoratore per i possibili danni alla salute.

Ne deriva che la professionalità richiesta al medico competente deve garantire agli utenti prestazioni con un elevato profilo di qualità e quindi basarsi su un ampio e articolato spettro di competenze, che investe la conoscenza delle tecnologie industriali e dei danni e rischi correlati sui luoghi di lavoro; dei protocolli sanitari da attuare e dei sistemi diagnostici predittivi di alterazioni precoci per esposizioni ad agenti nocivi e tossici industriali; adeguate conoscenze nel campo della psicologia e dell'organizzazione del lavoro, dell'ergonomia e dell'epidemiologia, nonché nel campo delle norme di prevenzione sui luoghi di lavoro, oltre a una notevole capacità informativa e formativa.

L'insistenza su una severa ed accurata preparazione, competenza e specializzazione costituisce quindi un elemento qualificante della riflessione delle Regioni sulla figura del medico competente, e, del resto, non si può non ricordare che tale orientamento è in sintonia con quello espresso nel documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico tra le Commissioni lavoro della Camera e del Senato incaricato dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro.

Proprio perché non si rilevano problemi dal punto di vista numerico – prosegue l'assessore Martini – vi è da parte delle Regioni la preoccupazione che una non consapevole linea di espansione numerica possa diluire l'elemento della competenza, che invece va salvaguardato. Ove si voglia comunque perseguire un tale fine, si dovrebbero ampliare i posti disponibili presso le scuole di specializzazione di medicina del lavoro, e le relative borse di studio, prevedendo inoltre un *iter* formativo specifico, che contempli anche un tirocinio pratico presso le imprese e presso i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL, come già avviene in numerosi casi.

Le Regioni sono in ogni caso contrarie a ipotesi di «subappalto» dell'attività sanitaria da parte del medico competente a professionisti che non possiedano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 626.

È necessaria inoltre una ampia campagna di informazione verso imprenditori e lavoratori per arginare il frequente ricorso ad atti di sorveglianza sanitaria inutili quando non dannosi da parte di alcuni medici competenti; un ruolo centrale in tal senso viene già svolto in molte Regioni dai Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL sia attraverso le attività di informazione ed assistenza che attraverso il controllo ed il coordinamento dell'attività dei medici competenti.

Le Regioni ritengono inoltre che dovrebbe essere istituito un sistema di accreditamento che individui requisiti di qualità che tutte le strutture che effettuano accertamenti sanitari, compresi quelli integrativi delle visite mediche, siano esse pubbliche o private, devono possedere.

Un altro intervento da attuare riguarda la revisione dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, in particolare per quel che riguarda la periodicità degli accertamenti sanitari, la cui elevata frequenza era connessa ad un contesto produttivo arretrato, con gravi esposizioni professionali e conseguentemente a quadri clinici a rapida evoluzione.

L'attuale situazione produttiva, pur suscettibile di doverosi miglioramenti, presenta un contesto diverso costituito da quadri patologici per lo più a lenta evoluzione; conseguentemente, anche nello spirito del decreto legislativo n. 626, le Regioni ritengono che sia opportuno aumentare l'intervallo tra un accertamento sanitario ed il successivo.

In ultimo le Regioni intendono riaffermare, non condividendo recenti e differenti interpretazioni da parte di organi istituzionali, la piena titolarità da parte delle Aziende ASL delle attività di informazione, assistenza e consulenza; infatti il decreto legislativo n. 626 non ha modificato le funzioni assegnate per la tutela della salute nei luoghi di lavoro al-

le Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1997 da esercitare attraverso l'opera del Servizio Sanitario come previsto dalla legge n. 833 del 1978 e dalle successive modifiche apportate dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e 517 del 1993, ma anzi ha aggiunto una facoltà di esercizio di tali funzioni anche in via diretta.

A tale proposito le Regioni hanno richiesto più volte alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro della Sanità che venga chiaramente confermata la titolarità prioritaria del Servizio Sanitario Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Va peraltro evidenziato che l'impostazione globale degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, già attivati in gran parte del Paese in esecuzione di quanto disposto dalla legge di riforma sanitaria è stata presa a modello della direttiva comunitaria 391/89, recepita con il decreto legislativo n. 626.

La globalità di intervento si manifesta attraverso lo svolgimento integrato delle attività di informazione, assistenza, consulenza e vigilanza da parte di tutti i soggetti titolari delle funzioni di prevenzione, tra i quali svolgono un ruolo non secondario le ASL.

La incompatibilità prevista tra i soggetti che svolgono attività di vigilanza e di consulenza può essere superata attraverso l'effettuazione dell'attività di consulenza sia tecnica che sanitaria, con modalità diverse da Regione a Regione, in strutture organizzative distinte da quelle che svolgono attività di controllo e vigilanza oltre che di informazione, formazione ed assistenza.

Tali strutture potrebbero fornire il supporto sanitario prioritariamente alla pubblica amministrazione per la quale vi sono obiettive difficoltà derivanti dai vincoli burocratici e amministrativi nell'affidamento di tali compiti a singoli soggetti privati; in tal modo verrebbe garantita nel contempo la qualità dell'intervento ed il contenimento dei costi, nonché verrebbe soddisfatta la richiesta di una parte considerevole del mercato; in tale direzione, ad esempio, va il recente decreto del Ministero della Pubblica Istruzione sull'applicazione del decreto legislativo n. 626 nelle istituzioni scolastiche.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il PRESIDENTE osserva che da parte di taluni si è suggerita l'opportunità di prevedere che i medici competenti siano coadiuvati, nella loro attività, da medici non specialisti. Chiede quindi di conoscere il parere degli intervenuti sulla possibilità di ricorrere a tale forma di aiuto, che non si configurerebbe come un «subappalto», per richiamare il termine usato dall'assessore Martini.

L'assessore MARTINI sottolinea l'importanza che le Regioni attribuiscono alla figura del medico competente e al profilo qualitativo della prestazione professionale da esso erogata: eventuali forme di aiuto potrebbero prestarsi in prospettiva a corroborare impostazioni tendenti a dequalificare il servizio e, conseguentemente, a rendere più difficile la gestione delle politiche di prevenzione all'interno dell'impresa.

Il dottor TORI osserva che l'utilizzazione di personale medico non qualificato comporterebbe un depotenziamento del profilo della responsabilità professionale del professionista nel suo rapporto con l'utenza, soprattutto per quanto attiene alla programmazione degli interventi all'interno dell'impresa.

Il PRESIDENTE, dopo aver osservato che nel corso dell'indagine conoscitiva sono state prospettate valutazioni anche fortemente divergenti circa il dato quantitativo riguardante i medici competenti, chiede se le Regioni dispongono di dati attendibili sui professionisti che svolgono l'attività di medico competente a tempo pieno.

L'assessore MARTINI ricorda che i dati numerici relativi ai medici competenti sono riportati nel documento da lui consegnato alla presidenza. In base ai criteri di valutazione del fabbisogno di medici competenti rispetto alle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994, su tutto il territorio nazionale si renderebbero attualmente necessari circa 6.500 medici competenti, per tutti i settori produttivi, compreso il terziario. Se si raffronta questa stima al dato precedentemente ricordato, di circa 11.000 medici competenti attualmente disponibili, si può concludere che, anche comprendendo i professionisti che svolgono le funzioni di medico competente a tempo parziale, non si può comunque parlare di carenze sotto il profilo quantitativo.

Il dottor MESSINEO osserva che l'adeguatezza numerica del numero dei medici competenti deve essere valutata anche alla stregua del modello di sorveglianza sanitaria che si va delineando, specialmente nella prospettiva di un superamento, soprattutto per quanto attiene alla periodicità dei controlli, della disciplina recata dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Sottolinea inoltre che l'individuazione di nuove tipologie di rischio richiede il ricorso a competenze specifiche, caratterizzate da elevati livelli di qualificazione.

Il senatore MULAS chiede agli intervenuti di chiarire meglio la posizione delle Regioni sul regime dei controlli attualmente disciplinato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, con riferimento alle osservazioni dell'assessore Martini sull'inutilità di alcuni controlli e sull'eccessiva frequenza degli stessi.

L'assessore MARTINI osserva che di fronte all'accelerata evoluzione delle tecnologie produttive e alla conseguente insorgenza di patologie di nuovo tipo, legate alla natura e alla durata delle prestazioni lavorative, l'elemento qualitativamente caratterizzante dell'attività di sorveglianza sanitaria non riguarda più la frequenza delle visite, bensì l'ampliamento delle competenze in funzione di una più puntuale capacità di valutazione dei processi in essere. Anche l'esperienza della Regione Toscana dimostra la necessità di concentrare l'attività

di sorveglianza sanitaria su priorità specificamente individuate, senza dispersioni che possono compromettere l'efficacia degli interventi.

Il PRESIDENTE chiede quindi chiarimenti sugli orientamenti delle Regioni in relazione alla pronuncia resa circa due anni or sono dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa l'incompatibilità tra compiti di vigilanza e le attività di consulenza svolte da strutture delle ASL, con riferimento ad alcune specifiche esperienze locali.

Il dottor TORI ricorda preliminarmente che l'Autorità garante della concorrenza del mercato sta riesaminando l'intera questione. Le Regioni convengono tuttavia sulla necessità di separare strutturalmente le due funzioni di vigilanza e di consulenza, attribuendo distinti ambiti di responsabilità al fine di evitare sovrapposizioni tra controllori e controllati. Ritengono altresì che è comunque opportuno prevedere la possibilità, per le strutture sanitarie pubbliche, di offrire prestazioni di tipo consulenziale, tenendole comunque separate dalle attività di gestione, da rivolgere soprattutto alle pubbliche amministrazioni e ad alcuni settori produttivi, più bisognosi di un supporto pubblico.

L'assessore MARTINI osserva che la questione sollevata dal Presidente ripropone alcuni problemi di carattere generale, considerato che le categorie produttive hanno sempre chiesto che l'attività di vigilanza svolta dalle ASL fosse ispirata a un criterio di promozione e di proposizione, più che a finalità repressive. In questo senso, peraltro, si è orientata la legislazione della Regione Toscana, che prevede l'effettuazione di attività di consulenza da parte delle ASL. Il legislatore nazionale potrebbe comunque offrire un contributo di chiarezza su tale materia individuando limiti e condizioni per lo svolgimento di compiti di consulenza che, ove chiaramente regolati, non potrebbero non arricchire l'attività delle ASL.

Il PRESIDENTE osserva che da parte di alcune realtà regionali, specialmente in Campania, è stata sottolineata la contraddittorietà di una situazione per la quale mentre le aziende locali cercano inutilmente di reperire medici competenti, i professionisti in possesso delle relative qualifiche si trasferiscono al Nord. Chiede di conoscere il parere del rappresentante delle Regioni su tale materia.

Il dottor MESSINEO osserva che gli squilibri richiamati dal Presidente sono riconducibili in larga misura alle condizioni di mercato, probabilmente più favorevoli al Nord per professionisti che presumibilmente non sono disponibili ad instaurare rapporti di lavoro con le aziende se non a condizioni retributive quanto meno non inferiori a quelle previste per i medici del lavoro dipendenti dalle strutture pubbliche.

Il dottor GARUFI, con riferimento alla Regione Sicilia, osserva che non si rilevano carenze per quanto riguarda il numero degli specialisti e, che per le piccole e medie imprese e le imprese artigianali, le associa-

zioni di categoria si sono attivate per fornire il necessario supporto per l'individuazione del medico competente. Lo spostamento al Nord di alcuni professionisti è probabilmente dovuto ad un'offerta sovradimensionata. Per quanto gli risulta, tale situazione si verifica non solo per la Sicilia, ma anche per la Puglia e per la Sardegna.

Al senatore MUNDI, che chiede notizie sulle Associazioni di rappresentanza dei medici competenti, fornisce i chiarimenti richiesti il dottor MESSINEO, il quale precisa che esistono numerose organizzazioni professionali che comprendono nel loro seno anche i medici competenti – ricordando tra di esse la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale e la Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione – e che presso le Regioni esistono specifici elenchi dei medici competenti autorizzati ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Il PRESIDENTE chiede quindi se il ventilato aumento dei posti presso le scuole di specializzazione di medicina del lavoro sia equilibrato sul piano della distribuzione territoriale.

L'assessore MARTINI dichiara di non disporre di dati su tale aspetto, anche se ritiene che possibili squilibri possono derivare sia dalle differenti capacità di iniziativa delle Regioni, che dai rapporti instaurati tra le università e le Regioni medesime.

Il dottor GARUFI osserva che in Sicilia vi è un incremento delle borse di studio regionali per specializzandi in medicina del lavoro. Non dispone però di dati complessivi sul numero di posti disponibili.

Il dottor MESSINEO ricorda che, ai fini della qualificazione del personale interno, alcune ASL hanno stipulato specifiche convenzioni con le scuole di specializzazione, che hanno comportato un aumento dei posti disponibili.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13.

313^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Viviani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2305) CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(3123) MANZI ed altri: Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(3189) MULAS ed altri: Norme sul telelavoro e il suo sviluppo

(3489) MELE ed altri: Norme per lo sviluppo del telelavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 18 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti a partire dall'articolo 1 a una parte degli emendamenti riferiti all'articolo 7, con l'accantonamento di quelli sottoscritti da senatori assenti.

Il senatore MULAS chiede che vengano riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti, considerato che continuano a pervenire osservazioni e suggerimenti da varie parti e che la complessità della materia suggerisce di evitare un'impropria e potenzialmente dannosa accelerazione dei tempi dell'esame.

Il PRESIDENTE non condivide le osservazioni del senatore Mulas relative a una presunta accelerazione dei tempi di trattazione dei disegni di legge in titolo: ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 14 gennaio 1998, e che sono state svolte numerose audizioni in Ufficio di Presidenza, con tutti i soggetti che hanno chiesto di essere ascoltati. La relativa documentazione, incluse le note e le memorie pervenute alla Commissione, è stata distribuita a tutti i componenti della stessa, e, da ultimo, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato differito una volta, proprio in accoglimento di una richiesta avanzata dal senatore Mulas. Considerato anche che l'illustrazione degli emendamenti – che superano il centinaio – è già iniziata nella precedente seduta, ritiene che non sussistano le condizioni richiamate dal senatore Mulas a sostegno della sua richiesta, che ritiene quindi di non potere accogliere. Chiede comunque ai presenti di pronunciarsi su di essa.

Il relatore Michele DE LUCA concorda con il Presidente, e osserva che non appare comunque opportuno e utile riaprire i termini per la presentazione di emendamenti.

In senso contrario alla proposta di riapertura dei termini si pronunciano quindi il senatore DUVA, che ricorda come già la presentazione dello schema di testo unificato da parte del relatore abbia costituito un primo momento di approfondimento e di sintesi del dibattito svoltosi in Commissione e dei risultati delle audizioni ricordate dal Presidente, e il

senatore PELELLA, che ritiene di non poter condividere le affermazioni del senatore Mulas su una presunta frettolosità o superficialità dell'esame in corso presso la Commissione.

Il senatore MULAS prende atto dell'orientamento espresso.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 7 dello schema di testo unificato predisposto dal relatore, non illustrati nella precedente seduta, sospesa a causa dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. Ricorda che è già stato illustrato l'emendamento 7.2. Come già convenuto nella precedente seduta, si considereranno accantonati gli emendamenti i cui presentatori risultino assenti.

Il senatore NOVI dà per illustrato l'emendamento 7.6.

Il relatore Michele DE LUCA dà quindi per illustrati gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Il senatore RIPAMONTI dà quindi per illustrato l'emendamento 7.3.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 7.1, 7.4 e 7.5.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 8.3 e il senatore DUVA rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.2.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 8.1 e 8.4.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore NOVI illustra l'emendamento 9.3, precisando che con esso si intende in particolare regolare la possibilità per il datore di lavoro di accedere ai luoghi dove si svolge la prestazione del telelavoratore.

Il senatore DUVA dà conto dell'emendamento 9.2, di carattere formale e inteso a chiarire il testo.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 9.4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la disciplina degli obblighi del datore di lavoro per quanto attiene alle condizioni minime di sicurezza da realizzare nel caso di attività prestata dal telelavoratore presso il proprio domicilio, nel rispetto del diritto alla riservatezza ed inviolabilità dello stesso.

Il PRESIDENTE avverte che è accantonato l'emendamento 9.1.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 10.3, soppressivo dell'articolo 10, che, a suo avviso, si propone l'obiettivo irrealistico di influire su processi di globalizzazione della produzione e dei mercati che, per la loro portata e dimensione, difficilmente possono essere condizionati da normative nazionali.

Il relatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 10.1, osservando preliminarmente che l'articolo 10 è stato oggetto di molti rilievi critici, da parte di taluni che ne hanno eccepito l'eccessivo vincolismo e da parte di altri che hanno sottolineato la sostanziale inapplicabilità di tale normativa. In realtà, con la formulazione di tale articolo si è inteso raccogliere la preoccupazione di quanti temono che il telelavoro diventi veicolo di sfruttamento in quei paesi dove le tutele per i lavoratori sono minime o inesistenti. Con l'emendamento 10.1 si è posta l'esigenza di pervenire comunque ad una normativa coerente con gli indirizzi dell'Unione europea, anche al fine di evitare distorsioni della concorrenza, demandando alla valutazione del Governo, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il giudizio sull'opportunità di esercitare la delega concessa all'articolo 10.

Il senatore MULAS osserva che l'emendamento testé illustrato dal relatore è preferibile al testo originario, anche se già oggi le reti informatiche, e in primo luogo Internet, offrono ampie possibilità di aggirare eventuali vincoli normativi.

Il PRESIDENTE, dopo aver osservato che il problema posto con l'articolo 10 è comunque meritevole di attenta considerazione, avverte che è accantonato l'emendamento 10.2.

Si passa all'articolo 11.

Il relatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 11.10, di chiarimento del testo, e l'emendamento 11.11, che affronta il problema delle modalità di calcolo dei lavoratori a distanza nelle quote di riserva previste dalla legislazione vigente. L'emendamento 11.12 colloca il lavoratore nell'unità produttiva alla quale prevalentemente inerisce la sua prestazione, prevedendo l'obbligo del datore di lavoro di darne comunque comunicazione all'interessato. Esso differisce dall'emendamento sottoscritto dai senatori Cortiana, Pizzinato e Maconi, nel quale l'individuazione della sede di lavoro è demandata ad una dichiarazione del datore di lavoro.

Il senatore DUVA rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.4, identico all'emendamento 11.10. Per quanto attiene all'emendamento 11.5, ritiene che la precisazione ivi introdotta possa rendere più chiaro il testo ed evitare un possibile contenzioso.

Il senatore NOVI dà per illustrato l'emendamento 11.7 e chiarisce che l'emendamento 11.9 intende assicurare la computabilità dei telelavoratori disabili ai fini della copertura della quota di riserva prevista dalla legislazione vigente in materia di collocamento obbligatorio.

Il senatore MULAS dà quindi per illustrato l'emendamento 11.8 e il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 11.3, osservando che la dichiarazione di appartenenza del telelavoratore all'unità produttiva di pertinenza è un elemento essenziale anche ai fini dell'esercizio dei diritti sindacali.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 11.6, 11.3, 11.1, 11.14 e 11.2.

Si passa all'articolo 12.

Il senatore PIZZINATO dà per illustrato l'emendamento 12.4.

Dopo che il senatore MULAS ha dato per illustrato l'emendamento 12.3, il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 12.2, inteso a subordinare l'accesso alle misure di sostegno al telelavoro da parte dei datori di lavoro anche all'osservanza dei diritti di informazione, socialità, assemblea e affissione.

Il PRESIDENTE avverte che è accantonato l'emendamento 12.1.

Si passa all'articolo 13.

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 13.2, soppressivo dell'articolo 13, osservando che, mentre il comma 1 dell'articolo 13 appare superfluo, nel comma 2 si ravvisa una tendenza ad identificare i lavoratori subordinati con i lavoratori impiegati con rapporto di lavoro di altro tipo, in un modo a suo avviso contraddittorio con le disposizioni recentemente approvate dal Senato in materia di lavori atipici.

Dopo che il senatore MUNDI ha dato per illustrato l'emendamento 13.3 e che il senatore NOVI ha dato per illustrato l'emendamento 13.6, il senatore PIZZINATO chiarisce che l'emendamento 13.7 si ispira alle stesse finalità dell'emendamento 12.4.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 13.1, 13.5 e Rub.13.1.

Si passa all'articolo 14.

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 14.3, volto ad ampliare l'ambito di applicazione degli interventi di sostegno previsti dall'articolo 14, e l'emendamento 14.4, volto ad agevolare l'iniziativa degli enti locali per la realizzazione delle cosiddette «piazze telematiche», come

strumenti a disposizione delle imprese che, a causa delle loro ridotte dimensioni, non possono dotarsi di strutture per il telelavoro, e dei cittadini che intendano accedere alle reti informatiche, anche con finalità di formazione.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 14.5, che si collega alla proposta di soppressione dell'articolo 10.

Il PRESIDENTE avverte che è accantonato l'emendamento 14.2.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 14.0.1, sottolineando che gli interventi per l'alfabetizzazione informatica sono necessari per evitare che le nuove tecnologie dell'informazione, che di per sé costituiscono un elemento di promozione di nuove conoscenze e di nuove professionalità, possano invece diventare fattori di selezione e di esclusione sociale, specialmente per le generazioni più anziane.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 15, 16 e 18 e che l'emendamento 17.0.1 è accantonato.

Avverte altresì che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, accantonati nella precedente seduta.

Il senatore NOVI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.6 e il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.5, volto a precisare la formulazione del comma 2.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.3 è accantonato, essendo stati già illustrati nella precedente seduta tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 2.7, il cui fine è di ampliare la sfera di diritti dei lavoratori a distanza. L'emendamento 2.8, invece, estende le informazioni previste per i telelavoratori a quelle relative al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e a quelle contenute nei contratti collettivi.

Il senatore NOVI illustra l'emendamento 2.12, osservando che le disposizioni che figurano al comma 2 sono eccessivamente dirigistiche e rischiano di disincentivare l'introduzione di nuove forme di lavoro, riproducendo l'errore già compiuto con il disegno di legge recentemente licenziato dal Senato sui lavori atipici. Dà per illustrato l'emendamento 2.14.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 2.11. L'emendamento 2.13, soppressivo del comma 3, si propone di alleggerire il testo, salvaguardando al tempo stesso l'autonomia delle parti sociali.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.9, 2.3, 2.4 e 2.10, essendo già stati illustrati nella precedente seduta tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore NOVI illustra l'emendamento 3.9, volto a disciplinare il diritto del telelavoratore ad essere collegato con altri soggetti nell'ambito dell'azienda.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'articolo 3.6, che, senza contrapporsi ad un testo che egli nel complesso condivide, intende suscitare una riflessione sull'idea che il diritto alla socialità debba essere esercitato in quanto tale e non al solo fine di ridurre l'isolamento.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 3.10, inteso a valorizzare l'autonomia delle parti in una materia in continua evoluzione e, pertanto, poco suscettibile di essere cristallizzata in disposizioni legislative. Dà per illustrato l'emendamento Rub.3.2.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 3.2, 3.15, 3.7, 3.3, 3.14, 3.8, 3.4 e Rub.3.1, essendo già stati illustrati nella precedente seduta tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore MUNDI dà per illustrato l'emendamento 4.4.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 4.9 e il senatore NOVI dà per illustrato l'emendamento Rub.4.3.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 4.2, 4.1, 4.12, 4.5, 4.6, Rub.4.1 e Rub.4.2, essendo già stati illustrati nella precedente seduta tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'articolo 5.

Nell'illustrare l'emendamento 5.5, il senatore NOVI sottolinea l'esigenza di una disciplina del controllo a distanza sull'attività del telelavoratore da parte del datore di lavoro.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 5.3 e 5.4, essendo già stati illustrati nella precedente seduta tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 6.6, finalizzato ad agevolare la partecipazione alle assemblee sindacali nella sede più vicina al luogo dove il telelavoratore svolge la sua prestazione.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrato l'emendamento 6.2.

Il PRESIDENTE avverte che sono accantonati gli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4 e 6.5, essendo già stati illustrati nella precedente seduta tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 2305, 3123, 3189 E 3489
PROPOSTO DAL RELATORE**

Art. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Ai fini della presente legge, per telelavoro si intende il lavoro in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, mediante l'impiego di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla residenza, sede, unità produttiva del datore di lavoro o del committente e, comunque, rispetto al luogo nel quale viene utilizzato dall'altro contraente. Tuttavia il lavoro, prestato da luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, si considera telelavoro, ricorrendone gli altri requisiti, soltanto quando quel luogo è destinato esclusivamente alla prestazione di telelavoro e, comunque, non costituisce unità produttiva autonoma.

2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o per il contratto di qualsiasi altro tipo stipulato tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro».

1.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione o altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.3

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa da un lavoratore attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione oppure presso altra sede, definita d'intesa con il datore di lavoro, sempre che tale sede, ove non sia nella disponibilità del datore di lavoro, consenta comunque a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.4

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione o altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.6

NOVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si definisce telelavoro quella particolare forma ed organizzazione del lavoro, subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata, che viene svolto a distanza, in territorio nazionale, attraverso l'uso di strumenti informatici, interconnessi localmente o remotamente rispetto alle sedi delle imprese o della pubblica amministrazione».

1.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il telelavoro è disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi concernenti, rispettivamente, il lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata.

2-bis. Il telelavoro subordinato e parasubordinato è regolato dalle disposizioni del codice civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle altre leggi in materia di lavoro, dai contratti nazionali, aziendali e territoriali.

2-ter. Il telelavoro di collaborazione coordinata è regolato dalle disposizioni del codice civile nonché degli accordi e dalla contrattazione tra le parti.

2-*quater*. I contratti e gli accordi collettivi per il telelavoro determinano i minimi relativi alla retribuzione e ai compensi, le norme relative alla durata ed agli orari di lavoro, ai diritti sindacali, alla previdenza, all'assistenza per malattie, infortuni e maternità».

1.2 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, sostituire le parole: «per il tipo di contratto tra colui che lo presta e colui che lo utilizza.» con le seguenti: «dai contratti collettivi e dagli accordi stipulati dalle associazioni sindacali e professionali».

1.5 RIPAMONTI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «I telelavoratori» sopprimere la parola: «subordinati».

2.7 RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le seguenti: «relative alle».

2.1 NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le seguenti: «relative alle».

2.5 DUVA

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le altre: «relative alle».

2.11 MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché informazioni sul rapporto di telelavoro contenute nei contratti collettivi nazionali e aziendali ed eventuali accordi con associazioni professionali».

2.8 RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

2.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 2.

2.12

NOVI

Al comma 2, sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati tra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

2.9

FILOGRANA

Sopprimere il comma 3.

2.3

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 3.

2.6

DUVA

Sopprimere il comma 3.

2.13

MULAS, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 4.

2.4

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

2.14

NOVI

Al comma 4, dopo le parole: «non in via esclusiva» aggiungere le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

2.15

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «comunque» con le seguenti: «da successivi accordi collettivi aziendali o anche individuali».

2.10

FILOGRANA

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.2

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.5

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.9

NOVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.15

MONTAGNINO

Al comma 1, tra le parole: «interattivo» e: «, nell'ambito», inserire le seguenti: «o ad altre modalità di collegamento.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «telematico interattivo».

3.11

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche non inerenti alla prestazione lavorativa» e dopo le parole: «il proprio isolamento» aggiungere le seguenti: «, di consolidare le relazioni sociali che si creano all'interno dell'azienda e di facilitare un'utile collaborazione fra i lavoratori, con il risultato di un incremento della produttività aziendale.».

3.7

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori in azienda» inserire le seguenti: «o colleghi telelavoratori nelle stesse condizioni di lavoro.».

3.13

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «allo scopo di ridurre il proprio isolamento.».

3.6

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il telelavoratore subordinato potrà svolgere la propria attività, oltre che in un luogo con un collegamento telematico interattivo, nelle Piazze Telematiche allo scopo di ridurre il proprio isolamento ed interagire con la propria azienda e con i propri rappresentanti sindacali. Alla realizzazione delle Piazze Telematiche sono chiamati a concorrere le aziende proponenti il telelavoro, gli enti pubblici territoriali, le parti sociali. Per le tecnologie avanzate contenute esse diventano un "servizio universale" al cittadino ed uno strumento di accesso alla società dell'informazione».

3.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Modalità, tempi, durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.3

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Modalità, tempi, durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.10

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Modalità, tempi e durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.14

MONTAGNINO

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva», inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

3.12

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2» con le seguenti: «da accordi collettivi stipulati in sede aziendale tra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

3.8

FILOGRANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3... Il telelavoratore subordinato potrà svolgere la propria attività, oltre che in un luogo con un collegamento telematico interattivo, nelle Piazze Telematiche allo scopo di ridurre il proprio isolamento e di interagire con la propria azienda e con i propri rappresentanti sindacali. Alla realizzazione delle Piazze Telematiche sono chiamati a concorrere le aziende proponenti il telelavoro, gli enti pubblici territoriali, le parti sociali. Per le tecnologie avanzate contenute esse diventano un "servizio universale" al cittadino ed uno strumento di accesso alla società dell'informazione».

3.4

NAPOLI Roberto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritto alla socialità in azienda)».

Rub.3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritto alla socialità in azienda)».

Rub.3.2

MULAS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...

(Risocializzazione)

1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a rientri periodici nell'azienda, in riferimento a riunioni o attività di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno del lavoratore sono a carico dell'impresa».

3.0.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

4.4

MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.3

DUVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.9

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.12

MONTAGNINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I diritti di informazione e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere esercitati anche dai telelavoratori che prestano la propria attività nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti del committente, alle medesime condizioni previste per i lavoratori subordinati dalle norme di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 2. A tali telelavoratori si applica altresì, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 5, comma 2...».

4.11

PIZZINATO, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 2», con le seguenti: «da contratti individuali stipulati fra committente e lavoratore».

4.5

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole da: «collettivi» a: «dell'articolo 2» con le seguenti: «e accordi collettivi ad essi applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

4.10

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la parola: «comunque», con le seguenti:
«con successivi accordi individuali».*

4.6

FILOGRANA

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritti dei telelavoratori non subordinati)».

Rub.4.3

NOVI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritti dei telelavoratori non subordinati)».

Rub.4.1

NAPOLI Roberto

Nella rubrica, sostituire le parole: «non subordinati», con la seguente: «autonomi».

Rub.4.2

FILOGRANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. I divieti di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore quando il controllo stesso risulta coesenziale alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro oppure sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ancorché ne derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza».

5.2

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. I divieti di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore quando il controllo stesso risulta coesistente alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro oppure sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ancorché ne derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza».

5.5

NOVI

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

5.3

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole: «per il controllo da parte» con le seguenti: «per l'esercizio del potere di controllo».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «per effettuare il controllo a distanza» aggiungere le seguenti: «, finalità del medesimo, eventuali statistiche effettuate, risultanze delle medesime e loro registrazione. I dati comunque raccolti sono sottoposti alla tutele previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675».

5.7

MACONI, PIZZINATO, CORTIANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati personali comunque raccolti sono soggetti alla protezione di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675».

5.6

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio del controllo a distanza, ai sensi del presente comma, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300».

5.8

PIZZINATO, MACONI

Al comma 2, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

5.4

FILOGRANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2... L'esercizio del controllo a distanza e comunque l'utilizzo delle apparecchiature telematiche da parte del datore di lavoro dovrà avvenire nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, applicando tutti gli accorgimenti che l'esperienza e la tecnica rendono possibili al fine di garantire al telelavoratore la riservatezza, con particolare riferimento all'esercizio dei propri diritti sindacali e alla socialità».

5.9

PIZZINATO, MACONI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a partecipare all'assemblea che si svolge nell'unità produttiva cui afferisce la prestazione o in altra sede individuata da contratto. La contrattazione stabilisce eventuali misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello ove si svolge l'assemblea, non impedisca la partecipazione all'assemblea stessa».

6.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a partecipare all'assemblea che si svolge nell'unità produttiva cui afferisce la prestazione o in altra sede individuata da contratto. La contrattazione stabilisce eventuali misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello ove si svolge l'assemblea, non impedisca la partecipazione all'assemblea stessa».

6.6

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore ha diritto a che, dal datore di lavoro siano posti in essere misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure che il medesimo predisponga strumenti idonei per la partecipazione in via telematica all'assemblea».

6.9

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

6.3

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire le parole da: «misure» a: «del diritto» con le seguenti: «misure idonee all'esercizio del diritto.».

6.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva» inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati fra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

6.4

FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6.2

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

6.5

FILOGRANA

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine, ciascuna delle RSA o la RSU può chiedere al datore di lavoro l'inserimento in una bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito di un sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate con quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire misure alternative idonee a garantire l'esercizio del diritto di affissione.

4. Le medesime fonti possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati».

7.1

ROBERTO Napoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine, ciascuna delle RSA o la RSU può chiedere al datore di lavoro l'inserimento in un bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito di un sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate con quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative possono stabilire misure alternative idonee a garantire l'esercizio del diritto di affissione.

4. Le medesime fonti possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati».

7.6

NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine le organizzazioni sindacali competenti possono chiedere al datore di lavoro l'inserimento in una bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito del sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate da quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire misure specifiche o alternative idonee, comunque, a garantire l'esercizio del diritto d'affissione».

7.2

DUVA

Al comma 2, sostituire le parole da: «misure» a: «del diritto» inserire le seguenti: «misure idonee all'esercizio del diritto».

7.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva», inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro,».

7.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati fra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

7.4

FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.3

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la parola: «telelavoratori» aggiungere la seguente: «subordinati».

7.5

FILOGRANA

Art. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» con le seguenti: «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1 sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» con le seguenti: «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.4

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» con le seguenti: «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» con le seguenti: «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.2

DUVA

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In materia di salute e sicurezza, si applicano le norme vigenti in ragione del tipo di rapporto intercorrente tra le parti, in relazione alle attrezzature di lavoro, agli ambienti di lavoro, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro è tenuto ai relativi obblighi di natura legale o contrattuale nella misura in cui abbia accesso al luogo di lavoro e la disponibilità ad intervenire».

9.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In materia di salute e sicurezza, si applicano le norme vigenti in ragione del tipo di rapporto intercorrente tra le parti, in relazione alle attrezzature di lavoro, agli ambienti di lavoro, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro è tenuto ai relativi obblighi di natura legale o contrattuale nella misura in cui abbia accesso al luogo di lavoro e la disponibilità ad intervenire».

9.3

NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «medesima forma» aggiungere le seguenti: «tenuto conto delle specifiche modalità con le quali si svolge la prestazione di telelavoro».

9.2

DUVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1... Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con proprio decreto un regolamento di disciplina delle condizioni minime di salute e sicurezza da osservare nel caso di telelavoro che si svolge, anche in parte, presso l'abitazione del telelavoratore. Con tale regolamento saranno dettate le condizioni che il datore di lavoro dovrà osservare, a proprie spese, per garantire l'idoneità dell'ambiente lavorativo presso l'abitazione, con la cooperazione del lavoratore ma nel rispetto del diritto suo e dei suoi familiari alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio».

9.4

MACONI, PIZZINATO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

10.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad emanare» *a:* «attenendosi», *con le seguenti:* «il Governo, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne risulti l'opportunità, è delegato ad emanare, entro l'anno successivo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato in forma subordinata dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea, attenendosi agli indirizzi dell'Unione europea nonchè».

10.1

IL RELATORE

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.6

FILOGRANA

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.4

DUVA

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» inserire la seguente: «subordinati».

11.7

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.5

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.8

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.14

MONTAGNINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ad ogni altro fine».

11.11

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il datore di lavoro deve dichiarare a quale sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo è in carico il telelavoratore».

11.13

CORTIANA, PIZZINATO, MACONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Ai fini di cui al comma 1, il telelavoratore si considera addetto all'unità produttiva alla quale prevalentemente inerisce la sua prestazione. Il datore di lavoro è comunque tenuto a darne comunicazione all'interessato».

11.12

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... I lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro sono computabili ai fini della copertura delle quote di riserva previste dalla legge».

11.2

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... I lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro sono computabili ai fini della copertura delle quote di riserva previste dalla legge».

11.9

NOVI

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «sono applicabili» con le seguenti: «si applicano»; dopo le parole: «contratti collettivi», sostituire la parola: «applicabili» con la seguente: «applicati».

12.4

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria» con le seguenti: «applicare agli altri lavoratori subordinati della medesima impresa».

12.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole: «applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria» con le seguenti: «applicare agli altri lavoratori subordinati della medesima impresa».

12.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «comparativamente più rappresentative,» aggiungere le seguenti: «nonchè il rispetto dei diritti previsti agli articoli 2, 3, 6 e 7,».

12.2

RIPAMONTI

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

13.2

DUVA

Sopprimere l'articolo.

13.3

MUNDI

Sopprimere l'articolo.

13.6

NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori autonomi si applicano le norme dei contratti e degli accordi individuali stipulati tra committente e lavoratore.

2. I contratti e gli accordi, di cui al comma precedente, possono estendere ai lavoratori autonomi, ad istanza degli stessi, diritti e garanzie previsti in favore dei telelavoratori subordinati».

13.5

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «non subordinati» sostituire le altre: «sono applicabili» con le seguenti: «si applicano»; dopo le parole: «accordi collettivi» sostituire le altre: «che sono applicabili» con la seguente: «applicati».

13.7

CORTIANA, PIZZINATO, MACONI

Nella rubrica, sostituire le parole: «non subordinati» con la seguente: «autonomi».

Rub.13.1

FILOGRANA

Art. 14.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sostegno alle imprese» aggiungere le seguenti: «ed enti pubblici territoriali».

14.3

DUVA

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «lettera a)» inserire le seguenti: «nonchè favorire la realizzazione di “piazze telematiche” nelle quali, oltre che le imprese, anche singoli cittadini possano fruire di servizi tecnologicamente avanzati sia per la propria attività professionale sia con finalità di socializzazione».

14.4

DUVA

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

14.2

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

14.5

MULAS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure di incentivazione all'alfabetizzazione informatica)

1. Previo accordo tra le parti sociali, possono essere istituiti corsi di alfabetizzazione informatica mediante la finalizzazione di quote di riduzione dell'orario di lavoro alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, l'utilizzo delle banche ore annuali previste dai contratti collettivi nazionali, nonché mediante ulteriori strumenti atti a consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione continua.

2. Le misure previste dal presente articolo vengono attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

14.0.1

RIPAMONTI

Art. 17.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis. – *(Estensione delle norme alle Isole italiane)*. – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicate con priorità a tutte le Isole italiane maggiori e minori».

17.0.1

LAURO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

218^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario MANGIACAVALLO risponde all'interrogazione n. 3-02396 dei senatori Pieroni, Carella ed altri, relativa all'utilizzo e alla commercializzazione di alcuni antibiotici negli allevamenti di pollame e suini. Ricorda innanzitutto che il Regolamento CE n. 2821 del 17 dicembre 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE, concernente gli additivi nell'alimentazione degli animali, ha posto il divieto, all'articolo 3, di impiegare nei territori dell'Unione Europea, a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli antibiotici indicati nell'articolo 1 dello stesso Regolamento, tra i quali sono compresi quelli oggetto dell'interrogazione. Tuttavia, il medesimo articolo 3 dispone che laddove gli Stati membri non avessero vietato i suddetti antibiotici nel proprio territorio anteriormente al 1° gennaio 1999, questi continueranno ad essere autorizzati fino al 30 giugno prossimo. In Italia, pertanto, l'utilizzazione dei prodotti in questione, non essendo stata oggetto di precedente divieto, è consentita fino alla predetta data del 30 giugno 1999. In considerazione della delicatezza della materia, il Ministero della sanità fornirà comunque agli organismi preposti alla vigilanza nel territorio e agli operatori del settore ampia informazione sulla normativa contenuta nel citato Regolamento CE, al fine di garantire il rispetto della data di entrata in vigore del divieto.

Il senatore PIERONI, intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur sottolineando che una maggiore attenzione da parte del Ministero avrebbe consentito di evitare, sin dal 1° gennaio di quest'anno, di esporre i consumatori al rischio di assumere sostanze nocive. Coglie peraltro l'occasione per richiamare l'attenzione sul più ampio problema dell'alimentazione negli allevamenti di animali, tema che – basti pensare all'utilizzo di farine animali al posto di quelle vegetali – richiede da parte del Governo l'approntamento di adeguati strumenti di monitoraggio e vigilanza per assicurare una soddisfacente tutela della salute dei consumatori.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO risponde all'interrogazione n. 3-02185 della senatrice Siliquini, concernente il comportamento di alcune ditte produttrici di emoderivati che hanno deciso di non rifornire i grossisti dei loro prodotti, obbligando così le farmacie ad effettuare solo ordini diretti: l'interrogante in particolare lamenta che su tali ordini le aziende produttrici praticano la quota di spettanza del 26,7 per cento anziché quella del 33,35 per cento così come stabilito dalla legge n. 662 del 1996. Ricorda in primo luogo che l'articolo 1, comma 40, della citata legge stabilisce che le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Tale normativa nulla prevede per quanto riguarda le forniture dirette, lasciando, quindi, libertà di contrattazione alle parti. Questa situazione potrebbe peraltro essere meritevole di particolare approfondimento. Infatti, se da una parte può apparire non corretto che le aziende farmaceutiche praticino uno sconto del 26,7 per cento, allo stesso modo può sembrare non corretto che i farmacisti, oltre alla propria quota, guadagnino anche la percentuale del 6,65 per cento spettante ai grossisti, nonostante questi non siano coinvolti. Va inoltre evidenziato che il Servizio Sanitario Nazionale o il singolo cittadino pagano il farmaco a prezzo pieno, comprensivo della quota spettante per legge ai grossisti. Infine occorre osservare che la questione riveste carattere prevalentemente commerciale e pertanto, sotto tale aspetto, esula dalle competenze del Ministero della sanità.

La senatrice SILIQUINI, intervenendo in sede di replica, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo ed esprime preoccupazione per il completo disinteresse dimostrato dal Ministero della sanità su un problema che, al di là dell'aspetto commerciale, ha rilevanti conseguenze sociali. Non solo le aziende farmaceutiche in questione – tra le quali la Baxter spa, la Immuno spa e la Serono Pharma spa – violano palesemente una precisa previsione normativa, con un comportamento che presenta profili

di carattere penale, ma soprattutto determinano una situazione rispetto alla quale il Ministero non può dichiararsi estraneo giacchè a seguito di tale illegittimo comportamento le farmacie non hanno la disponibilità, se non dopo diversi giorni dall'invio dell'ordine all'azienda, di alcuni farmaci salvavita, con altissimi rischi per i pazienti affetti da gravi patologie. Spesso questi ultimi sono costretti a chiedere il ricovero in ospedale al fine di potere usufruire del farmaco e ciò naturalmente comporta un incremento della spesa sanitaria. Sulla base di tali considerazioni, è di tutta evidenza la necessità di un intervento del Governo, a meno che non si voglia accreditare il sospetto che un ingiustificato disinteresse tragga la sua origine da indebite pressioni degli interessi delle aziende produttrici.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO, in un breve intervento di precisazione, sottolinea che nella risposta da lui fornita si evidenziava come la problematica in oggetto può essere meritevole di un particolare approfondimento, e ciò sia per quanto concerne il rapporto tra farmacisti e aziende farmaceutiche sia per le rilevanti implicazioni socio-sanitarie che essa evoca.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità e sui risultati degli interventi di primo, secondo e terzo livello per la lotta alle tossicodipendenze adottati in Italia, nonché sulle principali esperienze straniere: sul programma dell'indagine

(R048 000, C12ª, 0004º)

Il presidente CARELLA, anche sulla base della missione svolta la scorsa settimana ad Amsterdam e Francoforte sul Meno da una delegazione della Commissione, propone di modificare il programma dell'indagine precedentemente approvato, nel senso di effettuare un sopralluogo a Zurigo dal 7 al 9 marzo prossimi, e di recarsi successivamente a Madrid e Lisbona presumibilmente dal 19 al 22 aprile. In particolare l'opportunità di prevedere un sopralluogo a Lisbona è emersa in relazione all'esigenza di visitare l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze che ha sede in quella città.

Il Presidente propone altresì che, terminate le missioni nelle città europee, la Commissione effettui alcuni sopralluoghi nel territorio nazionale, visitando tre SERT e tre comunità terapeutiche ubicati nel Nord, nel Centro e nel Sud del Paese.

Senza discussione la Commissione approva le proposte formulate dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(256) *DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica*

(566) *CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari*

(1329) *DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali*

(1330) *DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche*

(1505) *DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1789) *SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali*

(1981) *MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico*

(1998) *CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(2044) *TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali*

(2182) *SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

(2471) *LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

(2992) *TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre 1997.

La relatrice, senatrice BERNASCONI illustra il testo unificato da lei predisposto, sottolineando in primo luogo l'estrema importanza e complessità della normativa in esame che raccoglie e coordina i contenuti dei numerosi disegni di legge presentanti, a loro volta relativi a molteplici aspetti della materia oggetto nel periodo tra il 1965 ed il 1995 di ben 50 direttive comunitarie e che dal 1990 al 1996 ha visto in Italia il succedersi di ben 45 atti normativi, mentre 9 sono state le deliberazioni del CIPE in materia di prezzi dei medicinali negli anni tra il 1994 ed il 1996; inoltre l'articolo 36 della legge n. 449 del 1997 ha operato una revisione del meccanismo dei prezzi dei medicinali ed il cosiddetto decreto-legge Di Bella è intervenuto sull'utilizzo dei farmaci per usi diversi rispetto alle indicazioni della relativa autorizzazione al commercio; da ultimo, nell'ambito della manovra finanziaria per il 1999, è stato modificato il meccanismo di determinazione del prezzo medio europeo.

In un quadro di tale complessità risulta impossibile non affrontare la materia in modo globale ed organico ed appare pertanto necessario resistere alle tendenze, pure esistenti, di scorporare dal testo unificato

alcune parti, con particolare riferimento alla tematica della distribuzione dei medicinali, anche perchè i diversi aspetti ed interessi coinvolti sono strettamente interconnessi, come è stato ben esemplificato dall'interrogazione della senatrice Siliquini cui il Governo ha dato risposta nell'odierna seduta. In particolare la relatrice sottolinea l'esigenza di coinvolgere i farmacisti nel Servizio Sanitario Nazionale e a tal fine di procedere al riconoscimento di alcuni servizi sanitari che possono concorrere al profitto delle farmacie a condizione di definire per essi precisi riscontri.

Se non può dirsi che attualmente la spesa farmaceutica in Italia sia incontrollata, d'altra parte le misure realizzate negli ultimi anni non hanno sortito gli effetti attesi, tanto che di fatto il tetto annuale della spesa farmaceutica è stato regolarmente superato e le ipotesi di risparmio non sono mai state realizzate. Per certi versi la predeterminazione di un tetto alla spesa farmaceutica ha poi finito per vincolare l'opera tecnico-scientifica della Commissione unica del farmaco, che è stata talvolta costretta a escludere dalla rimborsabilità alcuni farmaci utili - si pensi ad esempio ad alcuni antidepressivi solo recentemente posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale - per mere ragioni di carattere finanziario. In tale settore è quindi necessario individuare strumenti maggiormente efficaci, tenendo anche presente che dal 1997 al 1998 il numero delle ricette è aumentato del 3,6 per cento ed il valore medio delle ricette stesse è aumentato del 4,1 per cento: di fronte ad un incremento della spesa farmaceutica con tali caratteristiche si pone l'esigenza di intervenire per garantire la qualità piuttosto che la quantità della spesa farmaceutica, sulla base della considerazione che i farmaci più recenti e costosi non sono necessariamente quelli più efficaci o meglio tollerati.

I primi articoli del disegno di legge unificato definiscono il quadro istituzionale della riforma, partendo dal principio che il livello nazionale non è quello meglio in grado di operare un efficace controllo del consumo di farmaci nè rappresenta la sede migliore per la rilevazione dei dati e per lo svolgimento di quella funzione di acculturazione che è essenziale per pervenire ad un concorso partecipato, da parte di tutti gli operatori, al buon uso del farmaco. Sulla base di tale impostazione si è dunque optato per attribuire a livello regionale e di aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere ruoli e compiti concernenti le citate funzioni. In particolare l'articolo 1 prevede l'istituzione da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di un servizio per la farmacovigilanza e la farmacoutilizzazione al quale vengono tra gli altri assegnati i compiti di acquisire i dati relativi al consumo di farmaci nel territorio di competenza, di progettare e coordinare le attività di farmacovigilanza e di assicurare lo svolgimento di corsi di aggiornamento per il personale sanitario, nonchè di assicurare i flussi informativi di competenza verso il Ministero della sanità. L'articolo 2 prevede poi che le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite i propri servizi farmaceutici che assumono la denominazione e le funzioni di servizi farmaceutici e di farmacovigilanza, e, tramite appositi gruppi di lavoro con la partecipazione dei medici di medicina generale e dei farmacisti convenzionati - e ciò costituisce una specifica novità del testo in esame - attuano programmi di informazione e di educazione scientifica dei farmaci, assicu-

rano al personale sanitario la disponibilità dei relativi strumenti di informazione, elaborano l'andamento di consumo e spesa farmaceutica e valutano gli andamenti prescrittivi di particolari farmaci. A tale riguardo la relatrice Bernasconi preannuncia che proporrà di estendere tali servizi anche in altri presidi sanitari, quali le residenze sanitarie assistenziali, le cliniche private accreditate o meno e i centri penitenziari dotati di rilevanti strutture sanitarie.

Il testo unificato, all'articolo 3, prevede poi la costituzione, presso il Dipartimento ministeriale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, di una Commissione per la farmacosorveglianza e la sperimentazione clinica e di una Commissione per la valutazione dei medicinali e dei prezzi, alla quale sono attribuite le funzioni attualmente svolte dalla Commissione unica del farmaco anche unitamente al CIPE; per quanto riguarda la prima Commissione appare forse opportuno prevedere che dei suoi componenti faccia parte anche un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Presso il medesimo dipartimento è inoltre istituito il centro nazionale per l'informazione sui medicinali.

Il testo affronta anche, all'articolo 8, il tema centrale dei prezzi dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo che sono soggetti alla contrattazione i prezzi dei medicinali autorizzati secondo la procedura centralizzata di cui il Regolamento CEE 2309/93, di quelli autorizzati secondo la procedura dal mutuo riconoscimento e di quelli individuati periodicamente sulla base di particolari motivi sanitari; i restanti medicinali sono invece assoggettati alla disciplina del prezzo medio europeo, come recentemente modificata. Sarebbe peraltro opportuno procedere ad una approfondita valutazione sulla opportunità di mantenere il sistema del prezzo medio europeo, anche alla luce dei risultati concreti che esso ha finora avuto e tenendo presente che l'Italia è l'unico paese ad adottarlo.

In materia di classificazione dei farmaci, si prevede l'abolizione dell'attuale fascia b) e il mantenimento in fascia h) soltanto dei farmaci di uso esclusivamente ospedaliero o che debbano essere gestiti sotto il controllo periodico del medico ospedaliero.

La relatrice Bernasconi sottolinea poi come le norme concernenti la confezione ottimale e il *ticket* sulla ricetta siano ispirate dall'intento di semplificare, anche a vantaggio degli utenti, l'attuale disciplina; in particolare si prevede che su ogni ricetta, anche ripetibile, relativa a confezioni dispensate a carico del Servizio sanitario nazionale, si applica un *ticket* di lire 8.000. L'articolo 11, concernente le sperimentazioni cliniche tossicologiche, è in parte superato da recenti decreti ministeriali, ma il suo mantenimento appare importante perchè assicura una indispensabile cornice legislativa alla materia. Assai significativo è altresì che l'informazione sui farmaci venga presa in carico dallo Stato, come pure rilevanti sono le agevolazioni previste, a favore delle imprese, nel settore della ricerca biomedica. Il riconoscimento alle università dei diritti di brevetto sui risultati dell'attività di ricerca tecnologica svolta rappresenta inoltre una significativa novità del disegno di legge, che comunque assicura ai ricercatori

dipendenti dall'Università una congrua partecipazione ai proventi derivanti dallo sfruttamento del diritto.

Per quanto infine riguarda il tema della distribuzione dei farmaci, la relatrice Bernasconi, ribadendo l'esigenza di mantenere all'interno del disegno di legge la disciplina di riforma, evidenzia la necessità di superare l'attuale sistema, che presenta più di una anomalia. Infatti, non solo appare inadeguato il meccanismo che determina il numero delle farmacie in relazione fissa al numero degli abitanti e risulta troppo rigida l'attuale pianta organica, ma è senza dubbio da rivedere anche quella sorta di patrimonialità di un titolo di servizio in base alla quale si accede alla professione per concorso, ma poi si diviene proprietari della farmacia potendola addirittura trasmettere ai familiari. Nel nuovo impianto proposto le farmacie private rappresentano un servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: le regioni e i comuni dovrebbero stabilire un numero minimo di sedi farmaceutiche, adattabile alle singole realtà, e regolare le funzioni attribuite alle farmacie, garantendo così un'omogeneità di disciplina che potrebbe essere sufficiente per offrire un servizio qualificato. Ferma restando l'opportunità di approfondire ulteriormente la disciplina relativa all'accesso, il testo unificato si propone inoltre di distinguere nettamente l'attività di distribuzione dei medicinali da quella invece a carattere esclusivamente commerciale svolta dalle farmacie.

In conclusione la relatrice fa presente che alcuni aspetti del testo unificato dovranno essere rivisti alla luce della normativa più recente nel frattempo intervenuta ed anche accogliendo i suggerimenti che potranno essere avanzati tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 256, 566, 1329, 1330,
1505, 1789, 1981, 1998, 2044, 2182, 2471 E 2992**

**Riassetto normativo del settore dei medicinali
di uso umano**

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULLA SPERIMENTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE,
LA PRODUZIONE E L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI
MEDICINALI DI USO UMANO

Art. 1. – Servizi delle regioni e province autonome per la farmacovigilanza e la farmacoutilizzazione

Art. 2. – Servizi farmaceutici e di farmacovigilanza delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Art. 3. – Commissioni tecnico-scientifiche centrali e Centro Nazionale per l'informazione sui medicinali

Art. 4. – Modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio di scarsa rilevanza

Art. 5. – Consulenza normativa e scientifica per le aziende farmaceutiche

Art. 6. – Revisione sistematica dell'efficacia dei medicinali

Art. 7. – Vigilanza sull'attività del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità

Art. 8. – Prezzi dei medicinali

Art. 9. – Modalità di cessione dei medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Art. 10. – Confezioni ottimali e ticket sulla ricetta

Art. 11. – Sperimentazioni cliniche e tossicologiche

Art. 12. – Farmacovigilanza, farmacoutilizzazione, informazione pubblica e formazione

Art. 13. – Ricerca biomedica

Art. 14. – Credito d'imposta

- Art. 15. – Oneri deducibili
- Art. 16. – Interventi a favore della riconversione industriale
- Art. 17. – Convenzione fra università, aziende farmaceutiche e centri di ricerca
- Art. 18. – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare
- Art. 19. – Medicinali utilizzati con modalità o per finalità diverse da quelle autorizzate
- Art. 20. – Norme transitorie

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA PROFESSIONE DI FARMACISTA E SULL'ESERCIZIO FARMACEUTICO

- Art. 21. – Esercizio privato della professione di farmacista
- Art. 22. – Titolarità dell'esercizio farmaceutico
- Art. 23. – Apertura di esercizio farmaceutico
- Art. 24. – Programmazione dell'esercizio farmaceutico
- Art. 25. – Fondo di solidarietà

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26. – Testo Unico
- Art. 27. – Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULLA SPERIMENTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE, LA PRODUZIONE E L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI DI USO UMANO

Art. 1.

*(Servizi delle regioni e provincie autonome per la farmacosorveglianza
e la farmacoutilizzazione)*

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma istituisce, all'interno dell'Osservatorio epidemiologico e statistico di cui all'articolo 58 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, un Servizio per la Farmacosorveglianza e la Farmacoutilizzazione con i seguenti compiti:

a) acquisire i dati relativi al consumo di farmaci e dietoterapici nel territorio di competenza;

b) coordinare le attività dei servizi di cui all'articolo 2, assicurandone la coerenza con gli indirizzi del Ministero della sanità;

c) progettare e coordinare le attività di farmacosorveglianza, nel rispetto delle disposizioni dell'autorità sanitaria centrale, provvedendo in particolare alla validazione delle segnalazioni delle reazioni avverse e loro organizzazione in una base di dati compatibile con gli altri Servizi Regionali e con il Centro Nazionale di Farmacovigilanza presso il Ministero della sanità;

d) progettare e sviluppare programmi di informazione diretti ai sanitari e all'utenza secondo valutazioni epidemiologiche, cliniche e tossicologiche, con particolare riferimento alle caratteristiche delle nuove molecole in relazione alla loro attività terapeutica e al rapporto tra costi e benefici;

e) assicurare lo svolgimento di corsi di aggiornamento per il personale sanitario, anche convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, da effettuarsi con la collaborazione delle università, dell'Istituto superiore di sanità, di altri enti di ricerca, di società scientifiche finalizzati alla conoscenza e al buon uso del farmaco;

f) assicurare i flussi informativi di competenza verso il Ministero della sanità.

2. La struttura organizzativa dei Servizi di cui al comma 1 è stabilita con la legge regionale di programmazione sanitaria, che assicura che la direzione sia affidata ad un esperto in discipline mediche, farmacologiche, epidemiologiche o di programmazione sanitaria.

3. Nelle more dell'emanazione della legge di cui al comma 2, ciascuna regione e provincia autonoma provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina del responsabile regionale per la farmacosorveglianza e la farmacoutilizzazione nonché ad impartire le disposizioni necessarie a che, entro i successivi 90 giorni, in ciascuna azienda sanitaria locale e azienda ospedaliera, sia istituito il servizio farmaceutico e di farmacovigilanza di cui all'articolo 2 e ne sia individuato il coordinatore responsabile.

Art. 2.

(Servizi farmaceutici e di farmacovigilanza delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)

1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite i propri servizi farmaceutici che assumono la denominazione e le funzioni di servizi farmaceutici e di farmacovigilanza, e, tramite appositi gruppi di lavoro con la partecipazione dei medici di medicina generale e dei farmacisti convenzionati:

a) attuano i programmi d'informazione e di educazione scientifica sui farmaci in relazione al loro corretto uso, con riguardo anche alla prescrizione di farmaci per i quali è scaduta la tutela brevettuale;

b) assicurano al personale sanitario la disponibilità degli strumenti di informazione sui farmaci, quali il Bollettino di informazione sui farmaci e le schede tecniche informative, e provvedono all'istituzione di centri di documentazione e di servizi bibliografici;

c) elaborano gli andamenti di consumo e spesa farmaceutica nella pratica territoriale e in quella ospedaliera a partire da dati reali di prescrizione;

d) valutano gli andamenti prescrittivi di particolari farmaci: quelli più recentemente immessi in commercio, o con note limitative d'impiego per la prescrivibilità a carico del SSN, o sottoposti a «registro» per la prescrizione, o sospettati di produrre particolari effetti indesiderati;

e) curano, in collaborazione con i medici della medicina territoriale e specialistica, revisioni di particolari aree della farmacoterapia al fine di proporre al Ministro della sanità linee-guida diagnostico-terapeutiche e definiscono, in base agli andamenti prescrittivi, aspetti risultati prioritari e critici;

f) partecipano a studi e controlli sulla sperimentazione clinica dei farmaci da attuarsi in ambito ospedaliero e sul territorio;

g) curano le attività di vigilanza sull'impiego dei farmaci ai fini di accertarne gli effetti indesiderati; sono compresi i farmaci senza obbligo di ricetta medica, come previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di recepimento della normativa europea (direttiva 93/39/CEE);

h) curano i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del SSN sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste;

i) realizzano ogni altra iniziativa di competenza prevista dall'articolo 1, comma 4, del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

2. Al direttore generale di un'azienda sanitaria locale o di un'azienda ospedaliera che non dimostri l'ottemperanza, da parte dell'azienda, delle disposizioni contenute nel presente articolo, non può essere riconosciuto più del 33 per cento della quota del compenso legata al conseguimento dei risultati.

3. Alle attività di cui al comma 1 sono destinate le risorse finanziarie di cui al comma 14 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alle iniziative di farmacovigilanza e di informazione di competenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

(Commissioni tecnico-scientifiche centrali e Centro Nazionale per l'informazione sui medicinali)

1. Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità si avvale, per l'espletamento dei com-

piti e delle funzioni di competenza statale nel settore dei medicinali, delle seguenti commissioni permanenti:

- a) commissione per la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica;
- b) commissione per la valutazione dei medicinali e per i prezzi;

2. La Commissione per la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica ha il compito di:

fornire parere vincolante in materia di revisioni, rinnovi e revocche di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

valutare dati di farmacovigilanza pervenuti al Ministero della sanità o comunque disponibili e formulare proposte per minimizzare i rischi per la salute;

partecipare alla elaborazione ed esprimere parere nel caso degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, nonché di quelli di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della presente legge;

fornire parere vincolante nel merito delle esenzioni dei medicinali dagli accertamenti di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1997;

formulare eventuali proposte ed esprimere parere nel merito delle sperimentazioni di cui all'articolo 11, comma 8, della presente legge;

fornire, su richiesta del Ministero della sanità, parere su ogni altra questione attinente la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica;

3. La Commissione per la valutazione dei medicinali, per i prezzi ed il controllo della spesa farmaceutica ha il compito di:

a) esprimere parere vincolante sulla qualità, efficacia e sicurezza dei medicinali in esame per l'autorizzazione all'immissione in commercio, provvedendo anche alla valutazione delle etichette e degli stampati;

b) effettuare la contrattazione dei prezzi dei medicinali autorizzati con procedura europea centralizzata e con la procedura del mutuo riconoscimento;

c) esprimere parere vincolante nel merito delle erogazioni dei medicinali ai sensi degli artt. 9 e 19 della presente legge e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge con legge 23 dicembre 1996, n. 648;

d) fornire indicazioni sulla classificazione dei medicinali secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, stabilendo criteri per il loro assoggettamento alle varie forme di prescrizione medica, e chiarendo le ipotesi in cui è ammissibile la vendita dei medicinali senza ricetta e i casi in cui possono essere pubblicizzati;

e) fornire, su richiesta del Ministero della sanità, parere su ogni altra questione attinente la competenza della Commissione.

4. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici esperti, di docu-

mentata competenza, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanità. Ciascuna commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta. Fanno, inoltre, parte della Commissione di cui alla lettera *b*) due esperti designati dal Ministro del bilancio e due designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono, inoltre, componenti di diritto di ciascuna commissione il dirigente del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità ed il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio da quest'ultimo designato. Ciascuna commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni o alle riunioni di specifici gruppi di lavoro esperti nazionali e stranieri.

5. Gli esperti di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e quelli componenti delle commissioni di cui al comma 1 non devono avere interessi economici o di altro tipo nel settore farmaceutico che possano influenzare la loro imparzialità. Tutti gli interessi indiretti devono essere indicati in un registro di pubblica consultazione. Essi devono astenersi dal partecipare ad atti che riguardano aziende con le quali sussistano interessi indiretti.

6. Presso il Dipartimento di cui al comma 1 è istituito il Centro Nazionale per l'Informazione sui Medicinali, aperto agli operatori del settore ed al pubblico e collegata con le banche dati straniere, allo scopo di rendere accessibili:

i dati trasmessi dai servizi di cui all'articolo 2, tramite le strutture regionali di cui all'articolo 1;

i dati sui medicinali in possesso del Ministero della sanità che non siano confidenziali;

i dati sulle sperimentazioni cliniche;

i dati relativi ai brevetti sui medicinali e la loro durata;

ogni altra informazione ritenuta utile.

7. Presso il Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituita il Segretariato tecnico-scientifico delle Commissioni di cui al comma 1 con il compito di svolgere le funzioni istruttorie tecnico-scientifiche e di curare l'elaborazione informatica dei dati e degli atti connessi alle attività istituzionali. Il Segretariato tecnico-scientifico è coordinata da un dirigente appositamente designato ed è costituita da:

a) 60 unità di pertinente ed adeguata qualifica funzionale, scelte tra il personale del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, collocati in posizione di comando; a tali unità è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico già goduto, una specifica indennità;

b) 20 esperti, anche di nazionalità non italiana di elevata qualificazione nelle materie di specifica competenza delle Commissioni di cui al comma 1. Tale personale viene assunto con contratto a termine, di durata biennale rinnovabile.

Gli incarichi ai componenti della Segreteria di cui al comma 1 sono conferiti con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale vengono determinati, altresì, l'indennità di cui alla lettera *a*), ed il compenso previsto dal contratto a termine di cui alla lettera *b*). Con le stesse modalità viene determinato il compenso attribuito ai componenti delle commissioni di cui al comma 1, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di missione spettanti ai medesimi soggetti.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli adempimenti previsti dal presente comma, valutati in lire 2500 milioni per l'anno 1998 e in lire 3500 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali.

8. Per assicurare l'espletamento delle nuove funzioni previste dalla presente legge, le unità di personale di cui al comma 17 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono acquisite, previo superamento di una prova di idoneità, alla dotazione organica permanente del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. Agli oneri valutati in lire 2500 milioni ogni anno, si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in ambito farmaceutico.

9. Nulla è mutato per quanto riguarda la Commissione da istituirsi con decreto del Ministro della sanità di cui al primo periodo del comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 4.

(Modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio di scarsa rilevanza)

1. È soggetto alla procedura semplificata di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, il rilascio da parte del Ministero della sanità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità elencate nell'allegato I.

Art. 5.

(Consulenza normativa e scientifica per le aziende farmaceutiche)

1. Con decreto del Ministro della sanità sono definite le fattispecie e le relative modalità attraverso le quali le aziende del settore farmaceutico possono accedere a servizi di consulenza normativa del Ministero della sanità e scientifica degli Organi scientifici consultivi del Ministero e le relative tariffe applicabili ai servizi resi.

Art. 6.

(Revisione sistematica dell'efficacia dei medicinali)

1. La procedura per la revisione sistematica dell'efficacia dei principi attivi autorizzati da più di 10 anni e dei relativi medicinali viene definita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce anche le modalità per l'eventuale continuazione dei programmi di revisione in corso che sono sospesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Vigilanza sull'attività del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità)

1. Il Ministro della sanità vigila sul rispetto delle procedure e dei tempi massimi pari a 210 giorni per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali e a 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione alle officine di produzione di competenza del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ed assume, i necessari provvedimenti in caso di ritardi ingiustificati. La vigilanza si estende anche al rispetto dei tempi previsti in 45 giorni per la restituzione alle aziende delle domande non conformi o incomplete e che non possono essere, pertanto, validate dal Ministero.

2. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento un'apposita relazione annuale sull'attività autorizzativa del Dipartimento.

Art. 8.

(Prezzi dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale)

1. Sono soggetti alla contrattazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 1996, n. 449, i prezzi dei medicinali autorizzati alla immissione in commercio secondo la procedura centralizzata di cui al Regolamento CEE 2309/93 del 22 luglio 1993, di quelli autorizzati secondo la procedura del riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 93/39/CEE e di quelli individuati periodicamente sulla base di particolari motivi sanitari con decreto del Ministro della sanità, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

2. I medicinali diversi da quelli di cui al comma 1 sono assoggettati alla disciplina del prezzo medio europeo di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il cui calcolo i tassi di conversione fra le valute e la lira sono definiti dalla media fra i valori ufficiali di cambio e le parità di potere di acquisto riferiti all'anno precedente a quello in cui si effettua il calcolo.

3. L'adeguamento al prezzo medio europeo, qualora superiore al prezzo in vigore, può avvenire in un periodo più breve di quello di cui al comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed anche in una unica soluzione per i medicinali emoderivati ed altri medicinali di particolare rilevanza terapeutica e non altrimenti sostituibili, individuati con decreto del Ministro della sanità.

4. A decorrere dalla data indicata nella deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge relativa ai criteri di calcolo, i prezzi dei medicinali di uso esclusivamente ospedaliero o specialistico rientranti nelle classificazioni di fornitura previste dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e diversi da quelli di cui al comma 1, non possono essere superiori alle medie dei prezzi a ricavo industria ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. Qualora non si disponga di dati ufficiali, si utilizzano le autocertificazioni responsabilmente prodotte dalle aziende interessate nel merito dei fatturati europei ospedalieri e specialistici, dei quantitativi di principio attivo relativi e dei prezzi a ricavo industria praticati. Il presente comma non si applica ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi due dei quali con regime di prezzi amministrati o equivalenti. In quest'ultima fattispecie si applica il meccanismo della contrattazione di cui al comma 1 per la definizione dei prezzi massimi ai quali i medicinali possano essere ceduti.

5. La verifica del calcolo del prezzo medio europeo avviene ogni due anni a cura del CIPE. Qualora si determini uno scostamento del più o meno 5 per cento non si procede ad alcuna correzione del differenziale precedentemente individuato. Variazioni di maggiore ampiezza modificheranno il differenziale già calcolato tenendo conto nella rideterminazione del prezzo della fase temporale nella quale si è verificato lo scostamento.

6. Alla scadenza del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione consultiva per la valutazione dei medicinali e per i prezzi di cui al comma 1 dell'articolo 3 nonché quella di cui al comma 9 dell'articolo 3, provvedono ad una verifica a campione dello stato di attuazione e del funzionamento del sistema dei prezzi di cui al presente articolo, con specifico riferimento ai prezzi effettivamente praticati dalle aziende negli Stati europei per i medicinali oggetto del campione prescelto, e trasmettono, anche in modo congiunto, al Ministro della sanità, per l'ulteriore inoltro al Parlamento, una relazione recante i risultati delle analisi svolte e le eventuali proposte di modifica.

7. Nulla è mutato per quanto concerne la competenza del CIPE di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito in legge con legge 20 novembre 1995, n. 490.

8. La disciplina recata dal presente articolo si applica ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi i farmaci per uso ospedaliero.

Art. 9.

*(Modalità di cessione dei medicinali a carico
del Servizio Sanitario Nazionale)*

1. La Commissione per la valutazione dei medicinali, per i prezzi ed il controllo della spesa farmaceutica provvede, con poteri deliberanti, a identificare le categorie terapeuticamente omogenee di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Non sono ammissibili alla erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale le categorie di medicinali che:

- a) non sono soggette a prescrizione medica;
- b) sono destinate al trattamento di patologie identificate come di breve durata e lieve entità;
- c) sono indicate per patologie rilevanti, ma non offrono un beneficio clinico sostanziale.

3. Non sono parimenti ammissibili all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che sono commercializzati a prezzi maggiori di quello medio europeo, se trattasi di fattispecie prevista dal comma 2 dell'articolo 8, o contrattato, se trattasi di fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8. Analogamente sono esclusi dalla rimborsabilità i medicinali di cui all'articolo 8, comma 1, per i quali non si sia conclusa la contrattazione.

4. Non sono classificabili all'interno di una categoria terapeutica omogenea, quei medicinali che pur appartenendo alla stessa classe farmacologica sono caratterizzati da significativamente minore efficacia o tollerabilità.

5. Qualora specifici medicinali o gruppi di medicinali siano utilizzabili per indicazioni terapeutiche diverse, la Commissione per la valutazione dei medicinali, per i prezzi e per il controllo della spesa farmaceutica stabilisce le indicazioni per le quali essi sono ammessi alla erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale. In tale eventualità è fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali provvedere al controllo, tramite il monitoraggio delle prescrizioni, del rispetto della osservanza delle citate limitazioni da parte di medici prescrittori.

6. I medicinali di cui all'articolo 8, comma 4, sono ceduti alle strutture pubbliche del Servizio Sanitario nazionale con uno sconto non inferiore al 15 per cento del prezzo. Resta fermo lo sconto non inferiore al 50 per cento per i medicinali per i quali è prevista anche la vendita al pubblico.

7. I medicinali contenuti nella fascia per uso ospedaliero ma che sulla base di una prescrizione del medico ospedaliero o di centri specialistici pubblici e sotto il controllo periodico dello stesso medico ospedaliero, vengono usati a domicilio, possono essere acquistati dal paziente presso la farmacia dell'ospedale o del centro specialistico.

Art. 10.

(Confezioni ottimali e ticket sulla ricetta)

1. I medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale devono essere in commercio in confezioni in grado di assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze terapeutiche, in numero di dosi sufficienti a coprire un ciclo di terapia. Per farmaci da somministrare per lunghi periodi, devono essere poste in commercio due confezioni, di cui una «starter» per saggiare la risposta iniziale del paziente, ed una confezione da destinarsi all'impiego per periodi prefissati, sufficientemente protratti in rapporto alla patologia da trattare. Per farmaci che si devono somministrare per lunghi periodi, o per tutta la vita, le confezioni devono contenere le dosi necessarie per non più di un mese di terapia. Altri criteri relativi alle confezioni ottimali possono essere adottati con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione per la valutazione dei medicinali.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, devono presentare domanda diretta a ottenere modifiche delle confezioni autorizzate o nuove confezioni conformi ai criteri di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, le imprese interessate devono inviare al Ministero della sanità, per ogni medicinale che risulta in commercio in una confezione già conforme ai predetti criteri, sintetica comunicazione dimostrativa di tale conformità. I prezzi delle nuove confezioni debbono essere proporzionalmente allineati a quelli delle confezioni da sostituire.

3. Le domande e le comunicazioni, presentate ai sensi dei commi 1 e 2, sono sottoposte alle valutazioni della Commissione per la valutazione dei medicinali per i prezzi ed il controllo della spesa farmaceutica. In caso di mancata pronuncia ministeriale entro i successivi 120 giorni, le domande si intendono accolte e i prodotti oggetto delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2 si intendono conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1.

4. Il Ministero della sanità pubblica nella Gazzetta Ufficiale il numero di codice delle confezioni conformi ai criteri di cui al comma 1, anche in base al disposto del comma 3.

5. Le confezioni di cui al comma 4 possono essere immesse in commercio e dispensate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni previste dai provvedimenti ministeriali di classificazione, a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 4. A partire dalla stessa data, le confezioni diverse da quelle di cui al comma 4 non sono più poste a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. A partire dalla data di cui al comma 5, si applica su ogni ricetta, anche ripetibile, relativa a confezioni dispensate a carico del Servizio sanitario nazionale un ticket di lire 8.000. Con effetto dalla stessa data sono abrogate tutte le esenzioni dal pagamento del ticket sulla ricetta.

7. Per le modifiche di confezioni e per le nuove confezioni richieste in base alle disposizioni del presente articolo, le imprese interessate non sono tenute al pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero della sanità in data 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del marzo 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

(Sperimentazioni cliniche e tossicologiche)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione per la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica:

a) le fattispecie per le quali l'esenzione di un medicinale dagli accertamenti di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1997, come rettificato dal decreto ministeriale 25 agosto 1997, resta di competenza del Ministero della sanità, e quelle trasferite alla competenza della Regione o della Provincia Autonoma, previo parere del Comitato regionale tecnico-scientifico di cui alla lettera b);

b) i criteri e le procedure in conformità ai quali entro i successivi 90 giorni le Regioni e le Province Autonome istituiscono i Comitati tecnico-scientifici per le sperimentazioni cliniche con il compito di fornire i pareri di cui alla lettera a) e di cui alla lettera c);

c) le procedure secondo le quali le Regioni e le Province autonome provvedono ad autorizzare all'effettuazione delle sperimentazioni cliniche le strutture diverse dalle cliniche universitarie, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dalle aziende ospedaliere;

d) i requisiti minimi strutturali e funzionali che devono essere posseduti da tutte le strutture che effettuano sperimentazioni cliniche;

e) i criteri che devono essere soddisfatti per l'ammissibilità delle sperimentazioni di fase IV con particolare riferimento ai requisiti minimi relativi al carattere multicentrico ed alla ampiezza della casistica considerata.

2. Le decisioni nel merito delle esenzioni di cui al comma 1, lettera a), sono comunicate al richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda. Trascorso inutilmente detto termine temporale, le decisioni si intendono assunte in senso favorevole al richiedente.

3. Le sperimentazioni cliniche sui medicinali esentati dagli accertamenti relativi ai medicinali innovativi possono essere effettuate solo dopo che il Comitato etico competente ha dato il proprio parere favorevole; detto parere deve essere reso entro il termine di 45 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente questo termine temporale, il parere si intende reso in senso favorevole alla richiesta. Per Comitato etico competente si intende il Comitato etico della struttura sanitaria di cui all'articolo 2 del D.M. 27 aprile 1992, nella quale si chiede di svolgere la sperimentazione, se trattasi di sperimentazione monocentrica, o della strut-

tura di cui al citato articolo 2 del D.M. 27 aprile 1992, nella quale opera lo sperimentatore coordinatore, per le sperimentazioni multicentriche; in assenza di Comitato etico nell'ambito della struttura nella quale si intende svolgere la sperimentazione, si fa riferimento al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, lettera *b*).

4. I Comitati etici di cui al comma 3 devono essere in possesso dei requisiti minimi e devono operare secondo le procedure previste dalle «Linee guida dell'Unione Europea di Buona Pratica Clinica» di cui al decreto del Ministro della sanità del 15 luglio 1997 nel rispetto delle linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici. I Comitati etici sono tenuti a seguire l'andamento della sperimentazione in corso di svolgimento e, ove necessario, a richiedere la sospensione della sperimentazione.

5. Presso il Centro Nazionale per l'Informazione sui medicinali del Ministero della sanità sono istituiti:

- a*) il registro dei Comitati etici;
- b*) il registro dei giudizi di notorietà;
- c*) il registro delle sperimentazioni.

Tutti i responsabili sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Centro le informazioni necessarie per i registri citati.

6. Le Regioni e le Province Autonome vigilano sulle modalità di istituzione e di funzionamento dei Comitati etici.

7. Sono a carico delle imprese farmaceutiche interessate alla sperimentazione del medicinale le spese che la struttura sanitaria deve affrontare per effetto della sperimentazione, nonché le spese per l'idonea copertura assicurativa dei pazienti e dei volontari sani che prendono parte allo studio clinico. Le modalità di attribuzione di eventuali compensi al personale sanitario che partecipa all'attività di sperimentazione sono disciplinate con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'onere conseguente è comunque a carico delle imprese farmaceutiche. I volontari sani che prendono parte alla sperimentazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e alla compensazione dei mancati guadagni.

8. Per esigenze di particolare rilevanza scientifica, medica e sociale, il Ministro della sanità può promuovere sperimentazioni cliniche o altri studi su medicinali. Con apposito provvedimento, sentita l'impresa farmaceutica eventualmente interessata, il Ministro della sanità disciplina le modalità che devono essere osservate ai fini della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente articolo, la tariffa prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è elevata da lire tre milioni a lire sei milioni. All'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per le attività di sperimentazione clinica sui medicinali promosse dal Ministero della sanità».

9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la parola «eseguiti» è sostituita dalla seguente: «consentiti», e le parole «non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamen-

te valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi», sono sostituite dalle seguenti: «non esistano metodi alternativi riconosciuti idonei che non implichino».

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indica con proprio decreto l'elenco di tutti i tipi di sperimentazione sugli animali che possano essere sostituiti con metodi di sperimentazione alternativi validi, nonché l'elenco dettagliato dei relativi metodi alternativi già esistenti e convalidati, aggiornandolo ogni sei mesi».

Art. 12.

(Farmacovigilanza, farmacoutilizzazione, informazione pubblica e formazione)

1. A partire dalla data del provvedimento del Presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma con il quale viene ufficialmente dichiarato operante il Servizio regionale per la farmacovigilanza e la farmacoutilizzazione, i direttori sanitari delle Aziende sanitarie locali (ASL), delle strutture ospedaliere private, delle aziende ospedaliere anche universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) trasmettono le segnalazioni ricevute, ai sensi delle vigenti disposizioni, al competente Servizio regionale per la validazione e l'ulteriore inoltro al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono definite le linee generali alle quali il Ministero, le regioni e le provincie autonome e le aziende sanitarie locali ispirano gli studi di farmacovigilanza e di farmacoeconomia nonché le altre iniziative di competenza in materia di informazione pubblica sui medicinali e di formazione dei medici e di altri operatori sanitari nei settori della farmacovigilanza, farmacoeconomia e farmacoutilizzazione.

3. Il Ministero della sanità adotta all'inizio di ogni anno:

a) il piano nazionale di verifica della sicurezza dei medicinali in commercio da attuarsi da parte delle aziende sanitarie locali e dei presidi multinazionali di prevenzione. I risultati derivanti dall'attuazione del piano fanno parte della relazione al Parlamento di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

b) il programma nazionale per l'elaborazione di linee-guida diagnostico-terapeutiche in particolari settori. Il programma definisce le priorità identificate per l'anno, i soggetti responsabili delle attività e le modalità per la validazione dei protocolli diagnostici e terapeutici elaborati e per la verifica e l'ulteriore modulazione a livello territoriale dei protocolli stessi.

4. Il Ministero della sanità provvede alla prima elaborazione ed all'aggiornamento semestrale del Formulario Nazionale Italiano destinato ad uso dei medici per la prescrizione dei medicinali.

5. Le attività di cui ai commi 2, 3 e 4 sono finanziate, parzialmente o totalmente, con le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché, a partire dalla data di istituzione, con le somme rivenienti dalle tariffe applicate dal Ministero della sanità annualmente per il mantenimento delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali.

Art. 13.

(Ricerca biomedica)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in ricerca effettuati dalle imprese per sviluppare una competitività e sul progresso scientifico e tecnologico, sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, produttori di beni e servizi che svolgono le attività di ricerca definite all'articolo 2.

2. Ai fini della presente legge si considerano attività di ricerca nel campo biomedico, purché funzionale alla produzione di beni e servizi a carattere innovativo o richiedenti tecnologie innovative, rientranti nelle attività proprie dell'impresa:

a) quelle aventi natura di ricerca di base che, attraverso studi e lavori sperimentali, concorrono all'ampliamento dei limiti della conoscenza e sono suscettibili di specifiche applicazioni o utilizzazioni;

b) quelle aventi natura di ricerca applicata e sperimentazione che, con il raggiungimento di risultati tecnico-scientifici originali, sono finalizzate prevalentemente a specifiche e pratiche applicazioni in medicina;

c) quelle aventi natura di sviluppo che, anche mediante l'applicazione coordinata dei risultati della ricerca e dell'esperienza pratica, sono destinate a completare, mettere a punto e perfezionare materiale, prodotti, processi produttivi, sistemi e servizi in medicina fino alla realizzazione e validazione del prototipo, fino alla eventuale pre-produzione dello stesso.

3. Si considerano spese destinate alle attività di ricerca:

a) le spese per il personale, ricercatore, tecnico ed ausiliario, impiegato nelle attività di ricerca;

b) le spese generali relative alle attività di ricerca, nella misura forfettaria del 60 per cento delle spese di cui alla lettera a);

c) le quote ordinarie di ammortamento del costo dei beni materiali, esclusi quelli immobiliari, acquistati o realizzati dall'impresa, per la frazione corrispondente all'utilizzo per lo svolgimento delle attività di ricerca;

d) le spese necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca relative sia a materiali di utilizzo, sia ad acquisto di conoscenze a commesse interne;

e) finalizzate alla realizzazione di specifici beni, sia a prove e a misurazioni di valutazione e verifica;

f) le spese sostenute per attività di ricerca commissionate a università, istituti di istruzione universitari, enti e centri di ricerca pubblici e privati, nella misura massima del 50 per cento delle spese annuali ammesse alla agevolazione, ridotta al 25 per cento nel caso di ricorso a soggetti non nazionali;

g) le spese per la registrazione ed il mantenimento di propri brevetti inerenti le attività di ricerca;

h) le spese per indagini di fattibilità tecnico-scientifica e per analisi di redditività, limitatamente ai progetti di ricerca attivati e nella misura massima del 10 per cento delle spese annuali ammesse all'agevolazione;

i) le spese per attività di formazione e di aggiornamento effettuate al di fuori dell'impresa inerenti il personale utilizzato e da utilizzare per le attività di ricerca, ivi compreso il costo sostenuto per il personale stesso, nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese e le imprese aventi per scopo sociale prevalente la prestazione di servizi di ricerca, delle spese di cui alla lettera a);

Tutte le spese indicate sono ammissibili a condizione che non siano state sostenute a fronte di attività di ricerca commissionate da terzi.

Art. 14.

(Credito d'imposta)

1. Ai soggetti previsti dall'articolo 13, comma 1, è concesso un credito di imposta pari al 5 per cento per le grandi imprese e per le imprese aventi come scopo sociale prevalente la prestazione di servizi di ricerca, al 20 per cento per le medie imprese e al 30 per cento per le piccole imprese delle spese di cui all'articolo 13, comma 3, riguardanti le attività di ricerca definite nell'articolo 13, comma 2, sostenute nel relativo periodo di imposta. Per piccole e medie imprese devono intendersi quelle con un numero di dipendenti inferiori a cinquecento e con un fatturato annuo inferiore a trentotto milioni di ECU:

2. Limitatamente all'importo corrispondente all'incremento rispetto alla media delle spese di ricerca sostenute nei tre periodi di imposta precedenti, le percentuali previste dal comma 1 sono elevate al 10 per cento per le grandi imprese e per le imprese aventi come scopo sociale prevalente le prestazioni di servizi di ricerca, al 30 per cento per le medie imprese e al 40 per cento per le piccole imprese. L'agevolazione non è concessa nel primo periodo di imposta di applicazione della presente legge, nel secondo periodo è concessa

sull'importo corrispondente all'incremento rispetto alla media delle spese sostenute nei due periodi precedenti.

3. Le percentuali indicate ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 30 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nel campo delle cosiddette malattie orfane o comunque delle terapie che motivano scarsamente gli investimenti privati.

4. Le percentuali indicate ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 20 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nelle aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le percentuali indicate ai commi 1, 2 e 3 sono maggiorate del 10 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nei Parchi scientifici e tecnologici riconosciuti con apposito provvedimento dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le spese di ricerca devono essere iscritte in apposita voce di bilancio seguendo la classificazione di cui all'articolo 3. Per le imprese soggette a certificazione di bilancio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, le spese di ricerca devono essere certificate da società iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del suddetto decreto. Per le imprese non soggette a certificazioni di bilancio le spese di ricerca devono essere autocertificate dal rappresentante legale della società, nonché dal responsabile della ricerca qualora non sia lo stesso rappresentante legale e gli siano stati conferiti specifici poteri in materia, e dal presidente del collegio sindacale ovvero, ove non contemplano, da un revisore dei conti iscritto nell'apposito albo professionale.

7. Il decreto di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le spese di ricerca sono state sostenute e non spetta nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata.

8. Il credito di imposta si applica con riferimento ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a partire dal periodo di imposta di applicazione della presente legge. L'eventuale eccedenza del credito di imposta determinatasi annualmente può essere riportata sui versamenti dei successivi periodi di imposta entro il limite massimo di quattro.

Art. 15.

(Oneri deducibili)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l*-bis) le erogazioni liberali in denaro destinate ad attività di ricerca scientifica, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione

università e consorzi di cui all'articolo 91-*bis* del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, introdotto dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, nonché a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità di ricerca scientifica».

2. Il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è sostituito dal seguente:

«2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 oppure, esclusivamente o prevalentemente, finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi di cui all'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria o dei consorzi di cui all'articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, introdotto dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato».

Art. 16.

(Interventi a favore della riconversione industriale)

1. Possono accedere agli incentivi di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché di quelli di cui ai precedenti articoli 14 e 15, le piccole e medie imprese che si riconvertono alla produzione di medicinali generici.

Art. 17.

(Convenzioni tra università, aziende farmaceutiche e centri di ricerca)

1. Nell'ambito della propria autonomia, le università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono attraverso propri regolamenti a disciplinare la stipula di specifiche convenzioni con le industrie farmaceutiche presenti sul territorio nazionale ed i centri di ricerca pubblici o privati, al fine di contribuire alla ricerca biomedica, preclinica e clinica su specifici progetti inerenti la ricerca di molecole di grande interesse scientifico e sociale, o relative a malattie orfane.

2. Nell'ambito dei programmi di ricerca integrati tra università, industria, centri di ricerca pubblici e privati di cui al comma 1, i ricercatori possono essere assunti attraverso la stipula di contratti di formazione, a termine, borse di studio e di ricerca da parte dell'industria.

3. I ricercatori universitari e dei centri di ricerca pubblici possono essere comandati presso i centri di ricerca o i laboratori di ricerca dell'industria privata nell'ambito di progetti integrati di ricerca.

4. I ricercatori dell'industria o dei centri di ricerca privata possono, altresì, far parte dei gruppi di ricerca universitaria o dei centri di ricerca pubblici, nell'ambito dei progetti integrati di ricerca fra industria, università e centri di ricerca pubblica.

5. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività di cui al comma 1, possono essere oggetto di brevettazione, qualora ne sussistano i requisiti tecnici a norma delle disposizioni vigenti, secondo modalità ed impegni definiti nell'ambito delle suddette convenzioni.

6. Anche in deroga agli artt. 23 e 24 del R.D. 29.6.1939, n. 1127 e successive modifiche e dell'articolo 34 del D.P.R. n. 3 del 1957 («Statuto degli impiegati civili dello Stato»), la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica svolta all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'ordinaria attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca di consulenza e convenzioni di cui all'articolo 66 della legge n. 382 del 1980 o di cui al comma 1 del presente articolo, è rimessa all'autonomia universitaria. Le Università provvedono a questo fine a disciplinare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rapporti fra l'Università ed i propri dipendenti secondo le determinazioni dei propri organi, nel rispetto del principio secondo cui, se la titolarità del diritto è attribuita all'Università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi del suo sfruttamento, se la titolarità è attribuita ai ricercatori, la congrua partecipazione di cui sopra deve essere attribuita all'Università.

Art. 18.

(Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è tenuto, su richiesta del Ministro della sanità, a produrre:

- farmaci orfani;
- antidoti e kit antidotali;
- altri medicinali per i quali si registri una carenza di disponibilità sul mercato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare può acquisire la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e l'autorizzazione alla produzione

degli stessi nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto del Ministro della sanità e della difesa sono definite le modalità per l'erogazione allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare dei corrispettivi finanziari dovuti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 19.

(Medicinali utilizzati con modalità o per finalità diverse da quelle autorizzate)

1. Qualora non vi sia valida alternativa terapeutica autorizzata, il medico, sotto la sua diretta e personale responsabilità a tutti gli effetti di legge e previa acquisizione del consenso informato del paziente, può prescrivere:

medicinali prodotti industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata;

medicinali di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Il medico deve specificare nella prescrizione il nome, il cognome e l'indirizzo del paziente, nonché le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla preparazione estemporanea; qualora non sia in grado di specificare i dati relativi al paziente, deve indicare il motivo nella prescrizione e conservare comunque i dati predefiniti, una volta acquisiti.

2. Qualora il medicinale sia ammesso ad erogazione gratuita, il medico è tenuto ad attenersi alle eventuali prescrizioni tecniche della Commissione per la valutazione dei medicinali, i prezzi ed il controllo della spesa farmaceutica ed a trasmettere al Ministero della sanità ogni sei mesi una relazione sui risultati terapeutici ottenuti dalla somministrazione del medicinale.

3. In caso di violazione del presente articolo, il medico è assoggettato a procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 20.

(Norme transitorie)

1. Fino al momento della operatività delle Commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, continua, in via sostitutiva, il funzionamento della Commissione Unica del Farmaco in relazione ai compiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA PROFESSIONE DI FARMACISTA
E SULL'ESERCIZIO FARMACEUTICO

Art. 21.

(Esercizio privato della professione di farmacista)

1. L'esercizio privato della professione di farmacista è consentito ai cittadini italiani maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione, siano iscritti all'albo dei farmacisti ed abbiano successivamente effettuato un periodo di una pratica professionale di tre anni in qualità di dipendente di una farmacia. Si prescinde dal requisito della pratica professionale per i farmacisti vincitori di concorso provinciale ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'articolo 4 delle legge 8 novembre 1991, n. 362.

Art. 22.

(Titolarità dell'esercizio farmaceutico)

1. Il farmacista ha la gestione diretta e personale in un unico esercizio farmaceutico.

2. È consentita la gestione di una farmacia da parte di una società tra due o più farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui la farmacia ha sede, ovvero di una società cooperativa a responsabilità limitata, costituita da farmacisti iscritti all'albo professionale della provincia, che gestisca farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362. Qualora la farmacia sia in forma societaria, i soci nominano un farmacista responsabile in qualità di rappresentante legale della società.

3. È consentita la sostituzione temporanea del farmacista titolare nella conduzione professionale ed economia della farmacia con un altro farmacista, per i seguenti motivi:

- a) per motivi di salute;
- b) per maternità e puerperio;
- c) per obblighi militari;
- d) per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive;
- e) per gravi motivi di famiglia;
- f) per l'espletamento di attività di aggiornamento e formazione professionale;
- g) per ferie annuali o riposo settimanale.

4. I titolari di esercizio farmaceutico possono vendere prodotti diversi dai farmaci, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio, unicamente in locali separati dai quelli della farmacia.

Art. 23.

(Apertura di esercizio farmaceutico)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di un esercizio farmaceutico sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Qualora l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento richiedano trasformazioni urbanistiche edilizie, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22;

b) l'ubicazione della farmacia e la sua conformità ai criteri di localizzazione indicati dal comune ai sensi del successivo articolo 24;

c) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

d) l'impegno a garantire il servizio all'utenza secondo i criteri di continuità e accesso fissati dal comune.

4. Il soggetto interessato deve altresì comunicare se intenda effettuare, in locali separati dalla farmacia e in conformità alle norme che disciplinano il commercio, la vendita di prodotti diversi dai farmaci.

Art. 24.

(Programmazione dell'esercizio farmaceutico)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano atti di indirizzo e coordinamento dell'attività dei comuni di cui al successivo articolo 25 in materia di:

a) localizzazione delle farmacie in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio, in particolare al fine di garantire la presenza del servizio in aree disagiate ed a scarsa densità demografica;

b) orari di apertura e chiusura degli esercizi e turnazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono ed agevolano l'insediamento farmaceutico nelle aree disagiate ed a scarsa densità demografica, attraverso la stipulazione di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, l'individuazione dei presupposti e delle modalità di accesso al Fondo di solidarietà di cui al successivo articolo 25 e la previsione di agevolazioni fiscali e finanziarie.

3. I comuni, in conformità a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, fissano i criteri delle localizzazione delle farmacie, garantendo la presenza del servizio nelle aree disagiate ed a scarsa densità demografica, e disciplinano l'orario di servizio, garantendone lo sovilgimento continuativo e l'accessibilità all'utenza.

4. I comuni possono sospendere, con parere motivato, l'attività di un esercizio farmaceutico, quando non sia conforme ai criteri di localizzazione, ovvero per il mancato rispetto delle disposizioni in materia degli orari e turni di apertura.

Art. 25.

(Fondo regionale o provinciale di solidarietà)

1. Al fine di agevolare l'apertura di farmacie in aree disagiate ed a scarsa densità demografica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Fondo regionale o provinciale di solidarietà. Tale Fondo è costituito da contributi obbligatori versati dai farmacisti esercenti sul fatturato delle ricette spedite per conto del Servizio sanitario nazionale e da trattenute effettuate sulle quote contributive versate da ciascun farmacista iscritto all'albo al proprio ordine di appartenenza. La misura dei contributi suddetti è fissata annualmente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. È istituita, a beneficio dei Fondi regionali o provinciali di solidarietà, una tassa di mille lire da applicare su qualsiasi certificazione, attestato o dichiarazione, rilasciati dall'ordine dei farmacisti dietro richiesta di ogni singolo iscritto. Gli ordini provinciali effettuano ogni trimestre il versamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano del gettito della tassa e delle trattenute sulle quote contributive degli iscritti di cui al precedente comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano i presupposti e le procedure per l'accesso al Fondo regionale o provinciale di solidarietà, prevedendo in ogni caso il parere dei comuni interessati e dell'Ordine dei farmacisti competente per territorio, nonché la durata e la misura dell'elargizione del sussidio di solidarietà.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Testo Unico)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, un Testo Unico con numerazione dei commi nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, al decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito in legge dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Testo Unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio, che trasmette il testo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge 2 aprile 1968, n. 475 e la legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

288^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)**

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)
(R144 003, C13^a, 0003^o)

Il relatore STANISCIÀ illustra lo schema di decreto in titolo, volto a recepire le direttive comunitarie 91/271 (sulle acque reflue urbane) e 91/676 (sull'inquinamento idrico da nitrati agricoli); tre diverse leggi comunitarie, dal 1994 al 1998, hanno previsto – e successivamente prorogato – la delega al Governo per il recepimento di tali direttive, il cui esercizio tardivo ha già determinato una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea: quest'ultima, del resto, sta procedendo all'emanazione di una nuova direttiva in materia, le cui indicazioni sono in parte già accolte nel testo in esame.

L'ampia normativa preesistente riguarda le concessioni idriche, gli scarichi, la qualità delle acque, la tutela del mare, il servizio idrico e la sua tariffazione, le acque di balneazione e quelle minerali: è evidente che, nel recepire le direttive, si rende necessario coordinare con i loro contenuti tale impianto normativo, al quale si aggiungono importanti ripartizioni di competenze quali quelle operate con le leggi nn. 183 del 1989 e 36 del 1994, nonché con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il deplorabile stato del servizio idrico, denunciato anche dal comitato di vigilanza istituito nel 1994, registra una frammentazione territoriale del ciclo delle acque e l'assenza di un'industria dell'acqua, troppo

spesso non considerata in passato come un bene economico. Un terzo della cubatura idrica complessiva è utilizzato, per usi che vanno dal civile all'industriale all'irriguo: le reti esistenti denunciano perdite fino al trenta per cento, mentre i depuratori non servono importanti realtà metropolitane come quella di Milano; allo scopo di fronteggiare l'incremento dei consumi, ma anche quello delle perdite e delle tariffe, si imponeva un riordino del quadro normativo di riferimento, che superasse l'attuale assenza di controlli e rappresentasse un incentivo all'uso razionale della risorsa idrica.

A tali finalità risponde lo schema di decreto in titolo, come enunciato all'articolo 1; le definizioni contenute nelle direttive comunitarie sono elencate all'articolo 2, che supera quelle contenute nella legge «Merli» pur necessitando di maggiore specificazione per quanto riguarda la nozione di scarico in rapporto al decreto legislativo n. 22 del 1997. L'articolo 3 regola le competenze, mentre l'articolo 4 rientra nel titolo dedicato agli obiettivi di qualità: ciò rappresenta la più importante innovazione metodologica introdotta nel testo, in quanto considera non soltanto la qualità dello scarico ma anche quella del porto ricettore; occorrerebbe anzi studiare il modo di estendere tale approccio anche all'inquinamento atmosferico, naturalmente con l'ampia cadenza temporale già prescelta nel testo in esame.

Dall'articolo 18 si passa alla previsione di specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento e salvaguardia degli usi sostenibili: a tal fine risulta indispensabile la tempestiva adozione del codice di buona pratica agricola. La tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico passano poi per apposite previsioni, che intervengono anche sul vigente regime delle concessioni, sulle quali sono già pervenute richieste di audizioni da parte di soggetti interessati; la durata di tali concessioni, a fronte di un utilizzo indiscriminato delle risorse esistenti, può essere apparsa eccessiva in determinate circostanze, per cui se ne propone la riduzione.

Dopo aver previsto meccanismi di riutilizzazione economica dell'acqua, il testo si sofferma sulla tutela qualitativa della risorsa, vietando tra l'altro lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salve le eccezioni contemplate nell'articolo 29; dopo aver invitato a considerare l'esistenza di edifici isolati difficilmente collegabili con impianti di depurazione, il Relatore invita a chiarire se all'articolo 36, comma 3, l'autorizzazione sostituisca quella prevista per i rifiuti dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Quanto alla fertirrigazione di cui all'articolo 38, i controlli dovrebbero comunque essere resi adeguati alla necessità di evitare scarichi di quantitativi eccessivi nel suolo, tali da inquinare le falde idriche; l'attuazione dell'articolo 41, poi, implica che le concessioni demaniali per la bonifica idrica non nascondano surrettizi prelievi di ingenti quantitativi di inerti.

Tra gli strumenti di tutela, previsti dal titolo IV, sono disciplinati lo studio conoscitivo del bacino ad opera della regione, il piano di tutela delle acque (che, essendo connesso al piano di bacino di cui alla legge n. 183, deve essere in rapporto non conflittuale con tale piano), l'autorizzazione (per la quale non vige un silenzio-assenso) ed il controllo (sul quale è confermato il ruolo delle province, che però necessitano di adeguate attrezzature).

Si sofferma quindi sulle disposizioni contenute al titolo V, osservando che occorrerebbe considerare in modo prevalente gli aspetti sostanziali delle violazioni, superando la visione formale del danno ambientale. Sarebbe opportuno, inoltre, definire la responsabilità amministrativa al fine di eliminare la situazione di incertezza attualmente esistente in ordine al soggetto responsabile. Quanto alle sanzioni penali, ritiene che sia indispensabile assumere una linea non contraddittoria in materia di illeciti da depenalizzare.

Conclude proponendo di compiere un adeguato approfondimento della materia attraverso lo svolgimento di incontri con i rappresentanti di enti e associazioni interessati e sottoponendo alla Commissione la valutazione dell'opportunità di richiedere osservazioni sul testo in esame alle Commissioni agricoltura, industria, giustizia e sanità.

Il senatore VELTRI concorda con la proposta del relatore di svolgere incontri di approfondimento della materia. A suo avviso, sarebbe opportuno, in particolare, acquisire elementi dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, del Comitato di sorveglianza sull'uso delle risorse idriche e del Ministero dei lavori pubblici.

Concorda con tale proposta anche il senatore POLIDORO.

Il senatore MANFREDI considera pregiudiziale superare le obiezioni che erano state avanzate in ordine ad un possibile eccesso di delega realizzato con il decreto in titolo. Sarebbe opportuno che su tale questione si pronunciasse anche la Commissione affari costituzionali.

Il presidente GIOVANELLI ritiene che sul rispetto dei limiti della delega sia stata già fatta chiarezza prima dell'assegnazione dello schema di decreto legislativo e precisa che la Presidenza del Senato ha previsto che le osservazioni sul testo fossero assegnate soltanto alla Giunta per gli Affari europei.

Propone quindi di dare mandato al relatore per la definizione di un elenco dei soggetti da audire per un compiuto approfondimento della materia e di avviare la discussione generale sulla relazione svolta dal senatore Staniscia a partire da martedì 9 marzo. Propone altresì che nella seduta di martedì 16 marzo il relatore, acquisiti anche i contributi dei Commissari, presenti una propria proposta di parere da approvare entro il 18 marzo.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che le sedute della Commissione, già convocate per le ore 15 di mercoledì 24 e di giovedì 25 febbraio non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 12,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0042°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che nella riunione del 17 febbraio scorso l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha proceduto alla modifica del programma trimestrale dei lavori della Commissione, includendovi anche l'esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato, dei disegni di legge A.S. 3355, 3556, 3568 e 3541, in materia di fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

La Commissione prende atto.

Intervengono il ministro per gli affari regionali, Katia BELLILLO, e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Antonio BARGONE.

La seduta inizia alle ore 12,40.

Audizione del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Antonio Bargone, sulla problematica del coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella pianificazione e gestione degli interventi per le celebrazioni giubilari

(Ai sensi dell'articolo 143, 2° comma, del regolamento della Camera dei deputati – svolgimento e conclusione)
(R046 001, B40^a, 0007°)

In apertura di seduta, il Presidente Mario PEPE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Dà quindi la parola al ministro Katia BELLILLO che sottolinea l'opportunità che l'audizione si svolga con il solo contributo del rappresentante del dicastero dei lavori pubblici, con il quale peraltro ha avuto modo di discutere preventivamente dei temi oggetto dell'audizione.

Il Presidente Mario PEPE, nel convenire con la richiesta del ministro, la ringrazia comunque per essere intervenuta e la congeda. Dà quindi la parola al sottosegretario per i lavori pubblici.

Il sottosegretario Antonio BARGONE svolge una relazione sull'argomento dell'audizione. Consegna, inoltre, una documentazione relativa alla distribuzione territoriale delle risorse concesse e dei progetti non ammessi al finanziamento, documentazione di cui il Presidente autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono quindi, per svolgere considerazioni e porre quesiti, il Presidente Mario PEPE, il deputato Umberto GIOVINE (FI), il deputato Eugenio DUCA (DS-U), il senatore Salvatore LAURO (FI) e il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U).

Dopo un breve intervento del deputato Eugenio DUCA (DS-U) in merito ad una delle questioni sollevate dal senatore Lauro, prende la parola il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI) per svolgere a sua volta alcune considerazioni e porre quesiti.

Replica quindi il sottosegretario Antonio BARGONE.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia, infine, il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,35.

(R029 000, B65^a, 0001°)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

DEL TURCO

indi del Vice Presidente

VENDOLA

La seduta inizia alle ore 9,40.

Audizione del professor Marco Vitale, presidente della MCT spa
(A010 000, B53ª, 0001°)

Il presidente DEL TURCO, dopo aver illustrato i motivi delle odierne audizioni, dà la parola al professor VITALE, che svolge un ampio intervento introduttivo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore NOVI al quale replica il PRESIDENTE.

Il professor VITALE risponde quindi a domande del senatore MUNGARI.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CENTARO.

Il professor VITALE risponde successivamente a quesiti posti dal PRESIDENTE, dai deputati SAPONARA e NAPOLI, dal senatore NOVI, dal deputato BOVA, dai senatori FIGURELLI e VERALDI, dal deputato LUMIA, dai senatori CENTARO, LOMBARDI SATRIANI e DE ZULUETA, dal deputato VENDOLA, dal senatore PARDINI e, nuovamente, dai senatori NOVI e FIGURELLI.

Sui lavori della Commissione(A007 000, B53^a, 0024^o)

Su proposta del PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, si dispone l'inversione dell'ordine del giorno e si dà luogo anzitutto all'audizione congiunta del dottor Boemi e del dottor Pennisi.

Audizione del dottor Salvatore Boemi, procuratore aggiunto della Repubblica (DDA) di Reggio Calabria e del dottor Roberto Pennisi, già sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il deputato BOVA formula una domanda rispetto alla quale, il PRESIDENTE, dispone che venga segretata la risposta dei magistrati.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,05 e riprendono in seduta pubblica dalle ore 12,15).

I dottori BOEMI e PENNISI rispondono successivamente a quesiti posti dal senatore FIGURELLI, dai deputati VENDOLA e Angela NAPOLI, dal senatore NOVI, dal deputato LUMIA, dai senatori Lorenzo DIANA e CENTARO e, ancora, dai senatori NOVI e FIGURELLI.

Audizione della dottoressa Maria Giuseppina Cordopatri(A010 000, B53^a, 0001^o)

Dopo aver svolto un breve intervento introduttivo, la dottoressa CORDOPATRI, risponde alle domande del senatore NOVI, della deputata Angela NAPOLI, del senatore PERUZZOTTI e, nuovamente, del senatore NOVI.

Audizione del professor Giuseppe Fragomeni, presidente del Consorzio area di sviluppo industriale di Reggio Calabria(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il professor FRAGOMENI risponde a domande dei senatori NOVI e FIGURELLI, dei deputati Angela NAPOLI, LUMIA e BOVA e, ancora, dei senatori NOVI, CENTARO e FIGURELLI.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'audizione informale del Dott. Ennio Di Francesco, Direttore dell'Ufficio Nazionale EUROPOL si è svolta dalle 13,40 alle 14,40.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ha reso comunicazioni su alcune modifiche da apportare al calendario dei lavori del Comitato.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito, per trattare questo specifico punto, dalle 14,45 alle 14,50.
(R029 000, B26^a, 0008°)

SEDUTA PLENARIA

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 19,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26^a, 0025°)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Audizione di Ugo De Siero, professore di diritto costituzionale dell'Università degli studi di Firenze

(Svolgimento e conclusione)
(R048 000, B26^a, 0002^o)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente, il professor Ugo DE SIERVO svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente* e il senatore Antonio CONTE (DS) cui risponde il professor DE SIERVO.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia il professor Ugo DE SIERVO e i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 20,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Audizione informale del Sottosegretario di Stato per la difesa Massimo Brutti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,05.

Audizione del procuratore della Repubblica di Perugia, dottor Nicola Miriano, e del sostituto procuratore, dottor Dario Razzi
(A010 000, B33ª, 0001º)

In apertura di seduta il presidente CIRAMI rileva che, con l'audizione del dottor Miriano, Procuratore della Repubblica di Perugia e del dottor Razzi, sostituto procuratore, la Commissione avvia una serie di audizioni allo scopo di effettuare un giro d'orizzonte sulla complessa tematica oggetto dell'inchiesta. Esaurita tale prima fase, intesa ad acquisire la più ampia informazione che integrerà la documentazione, la Commissione sarà in grado di definire ulteriori iniziative, anche attraverso appositi gruppi di lavoro, istituiti con compiti istruttori e con funzioni comunque referenti rispetto al *plenum*, per dare incisività ed operatività all'inchiesta.

Dopo aver ricordato che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è attivato il circuito audiovisivo interno, il Presidente avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, la Commissione procederà in forma riservata.

Su invito del Presidente, il dottor MIRIANO ed il dottor RAZZI svolgono una relazione sulle risultanze dell'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Perugia, concernente la Federconsorzi e la S.G.R. (Società per la Gestione del Realizzo).

Intervengono quindi per porre domande i deputati LEONE, OCCHIONERO, VENETO Gaetano, MISURACA e CHIUSOLI e i

senatori DE CAROLIS, CARUSO Antonino, PASQUINI, ANTOLINI, PINGGERA e PREDA e il presidente CIRAMI.

Replicano ai quesiti formulati il dottor Razzi e il dottor Miriano il quale, esaurite le risposte, assicura l'impegno della Procura della Repubblica di Perugia alla più intensa collaborazione con l'organismo parlamentare.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al dottor Miriano e al dottor Razzi per il significativo contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà convocato nella giornata di martedì 2 marzo per definire il calendario delle prossime audizioni (R029 000, B33^a, 0001^o)

La seduta termina alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

120^a Seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,50.

(3436) MONTAGNINO – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3728) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3736) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use»

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole.

(2305) CORTIANA ed altri - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro.

(3123) MANZI ed altri - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(3189) MULAS ed altri - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo

(3489) MELE ed altri - Norme per lo sviluppo del telelavoro

(Parere su testo unificato e su emendamenti alla 11ª Commissione: favorevole sul testo unificato, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul testo unificato elaborato nella Commissione di merito e sui relativi emendamenti. Su questi ultimi ritiene che non vi siano rilievi da formulare, mentre sul testo unificato propone un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito e propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(556) PEDRIZZI ed altri - Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria

(Parere alla 4ª Commissione: non ostativo)

In sostituzione della relatrice designata Pasquali, riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, che propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Migone, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(3782) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo: parere contrario.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

44^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di Regolamento:

alla 1^a Commissione:

Schema di Regolamento recante organizzazione e funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e la collaborazione con le Regioni (n. 390):
osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi.
(R139 b00, C01^a, 0031^o)

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

173^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MORANDO*La seduta inizia alle ore 15,20.*

(3436) Emendamenti al disegno di legge: MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che sono stati trasmessi alcuni emendamenti al disegno di legge n. 3436, recante modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare su detti emendamenti.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1342-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta della ratifica di un accordo con l'Australia in materia di sicurezza sociale, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1552-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione economica con l'Eritrea, già approvato dal Se-

nato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1919-B) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della ratifica di un trattato con la Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2443-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta della ratifica di un accordo con la Slovenia in materia di collaborazione militare, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2994-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta della ratifica di un accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3728) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta della ratifica di un accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione e della cultura con l'Ucraina. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3736) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use»

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta di un disegno di legge riguardante la partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2981-B) Nuovi emendamenti al disegno di legge: Proroga di termini nel settore agricolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore FERRANTE osserva che la 9^a Commissione, avendo riaperto i termini, ha trasmesso ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo recante proroga di termini nel settore agricolo. Fra essi segnala gli emendamenti 5.3 e 5.4, di tenore analogo ad emendamenti già esaminati, sui quali è stato già espresso parere contrario. Osserva poi, in relazione all'emendamento 5.7, che sarebbe necessario approfondirne il significato anche se sembra perseguire le finalità dell'emendamento 5.4.

Il presidente MORANDO dà conto della nota trasmessa dal Ministero del tesoro, nella quale si esprime avviso contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.4.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.7, per i quali il parere è contrario.

(2344) Emendamenti al disegno di legge: VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche

(Parere alla 13^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che sono pervenuti dalla 13^a Commissione alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo, concer-

nente semplificazioni procedurali in materia di costruzioni in zone sismiche, che è stato riassegnato in sede deliberante dopo che la Commissione ne aveva concluso l'esame in referente (sul testo non era previsto il parere della 5^a Commissione). Segnala l'emendamento 2.5 che introduce un nuovo onere senza prevedere la relativa copertura finanziaria, nonché l'emendamento 4.3, che comporta una riduzione di entrate.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, osserva che esso rende più rigida, attraverso la prescrizione di vincoli e criteri, l'attività degli enti territoriali (regione e genio civile) cui il testo demanda l'effettuazione di un controllo a campione sui progetti: in tal modo detti enti non sarebbero più liberi di svolgere l'attività stessa in modo diverso a seconda delle risorse disponibili.

Il presidente MORANDO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero del tesoro, nella quale si esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 4.3, in quanto comportano maggiori oneri senza prevedere idonea copertura.

La Sottocommissione, esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 4.3.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1999

82^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Asciutti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(642) GERMANÀ ed altri. – *Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura:* parere favorevole;

(1904) MINARDO. – *Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura:* parere favorevole;

(3590) BARRILE ed altri. – *Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani:* parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli, Salvato, Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 13^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 20

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

(12^a - Igiene e sanità)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ospedale di insegnamento (3324).

- CAMERINI ed altri. - La formazione del medico e del personale sanitario e gli ospedali di insegnamento (3400).
- II. Esame del disegno di legge:
- CAMPUS e CASTELLANI Carla. - Riforma delle facoltà di medicina e chirurgia (3601).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
 - PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI. – Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto tra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII*, n. 50).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e la collaborazione con le Regioni (n. 390).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 399).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401).
- Proposta di nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR) (n. 92).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

III. Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 14,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PISAPIA ed altri. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. - Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV (77).
- LISI. - Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure

cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (97).

- SALVATO. - Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (186).
- MANCONI. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza (2682).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- MONTAGNINO. - Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).
- GRECO ed altri. - Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).

- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*) (2107).
- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. - Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

V. Esame del disegno di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia "dual use" (3736).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000 (3547).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993 (1342-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995 (1552-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996 (1919-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996 (2443-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997 (2994-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997 (3728).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).

- RUSSO SPENA ed altri. - Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI Genio campale nei ruoli enti del Ministero della difesa (3490).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di R/S n. 5/98 relativo allo sviluppo dell'aggiornamento del sistema d'arma HARM (AGM-88B) (n. 391).
- Programma pluriennale di R/S n. SGD/05-98 relativo alla fase di Definizione del velivolo sostituto dell'Atlantic-1 denominato «Maritime Patrol Aircraft (MPA) Replacement Programme Definition Phase» (n. 392).
- Programma pluriennale di R/S n. 6/98 relativo allo sviluppo del sistema d'arma IRIS-T (n. 393).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (556).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (1850).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale (3252).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).
 - VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).
- II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
 - MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
 - ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
 - D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
 - ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
 - COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
 - PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
 - MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
 - BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
 - CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
 - RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
 - e della petizione n. 530 ad essi attinente.
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (932-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 534 ad esso attinente.

In sede referente

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
 - MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
 - MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
 - COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
 - NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).

- SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
 - SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
 - e della petizione n.129 e del voto regionale n.153 ad essi attinenti.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo (3782).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità

dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).

- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. - Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
 - MINARDO. - Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
 - BARRILE ed altri. - Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure atte a contrastare l'impiego di manodopera minorile: audizione di rappresentanti del gruppo SGS (Société générale de surveillance Italia Holding SpA).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

– DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (3693).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).

– PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

– FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).

– DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).

- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
- MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).

- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche ad decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) (*Approvato dalla Ca-*

mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

IV. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
 - DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
 - BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
 - TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 13,30

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del seguente atto:

- Progetto di relazione all'Assemblea sulla materia TV e minori.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).

- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 8,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario: audizione del Ministro per gli affari regionali.

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE,

concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- VENTUCCI ed altri - Norme di adeguamento dell'attività degli speditori doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).
- CAMO e MINARDO - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- FUSILLO ed altri - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- BETTAMIO ed altri - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 13,30

Esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati, del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (C. 5627) (*Approvato dal Senato*).

Esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Proposta di documento sulla riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 13,30

Seguito della discussione sulla partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri ad una trasmissione televisiva, in rapporto ai contenuti degli atti di indirizzo generale della Commissione, ed esame di una risoluzione connessa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 14

Audizione del professor Stefano Rodotà, Garante per la protezione dei dati personali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 13

Audizione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dottor Pier Luigi Bersani.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 24 febbraio 1999, ore 20

Audizione del Presidente del Comitato per l'attuazione del Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra televisioni e minori, professor Francesco Tonucci.
